SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero della sanità

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 118

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

01A3622-3557-3559-3560

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Montevarchi, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Mon tevarchi (Arezzo) ed il sindaco nella persona del dott. Rolando Nannicini;

Considerato che, in data 15 marzo 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montevarchi (Arezzo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Malfi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montevarchi (Arezzo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Rolando Nannicini.

Il citato amministratore, in data 15 marzo 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Arezzo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 562/Gab. del 5 aprile 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montevarchi (Arezzo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Malfi.

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A5148

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2001.

Integrazioni e modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, concernente ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 3, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale indicando, con gli stessi decreti, il numero massimo di uffici e servizi in cui si articolano, rispettivamente, dipartimenti ed uffici;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto che individua le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e l'art. 27, comma 2, che istituisce l'Ufficio per i voli di Stato e umanitari che opera in posizione di autonomia nell'ambito del Dipartimento del cerimoniale di Stato;

Vista la propria direttiva del 21 novembre 2000 recante disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie;

Considerata, in relazione alla specificità e alla rilevanza della materia del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie, l'esigenza di conferire alla struttura

deputata alla sua trattazione un'adeguata posizione organizzativa nell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata, altresì, la necessità di precisare il disegno organizzativo del Dipartimento del cerimoniale di Stato;

Ritenuta, quindi, la necessità di apportare le conseguenti integrazioni e modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

a) all'art. 2, comma 2, è aggiunto «*i)* l'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.»;

b) il comma 2 dell'art. 27 è sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ufficio del cerimoniale e l'Ufficio onorificenze e araldica.»;

c) il comma 3 dell'art. 27 è sostituito dal seguente: «3. Il Dipartimento si articola in non più di quattro servizi».

Art. 2.

Dopo l'art. 27 è aggiunto il seguente:

«Art. 27-*bis (Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari).* — 1. L'Ufficio per i voli di Stato e umanitari elabora le predisposizioni di ordine normativo, amministrativo, tecnico e finanziario necessarie per assicurare le condizioni di svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto, coordina continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in campo internazionale, con amministrazioni e con enti aventi competenza in materia di traffico aereo al fine di assicurare la priorità degli spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, anche privati, impiegati per il conseguimento di finalità istituzionali. L'Ufficio si articola in non più di un servizio.».

Il presente decreto è sottoposto agli organi del controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
AMATO

NOTA

Il D.P.C.M. concernente: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 2000.

01A5357

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 maggio 2001.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Calabria. (Ordinanza n. 3132)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Viste le precedenti ordinanze e da ultimo la n. 3106 in data 20 febbraio 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2001, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Calabria;

Vista la nota n. 4384 del 3 aprile 2001, con la quale il *sub*-commissario chiede di valutare l'opportunità di emettere una nuova ordinanza che consenta di superare alcune difficoltà che si frappongono al rapido rientro alle competenze ordinarie degli enti locali;

Considerato l'esito della riunione tenutasi, in data 5 aprile 2001, presso gli uffici del Ministero dell'ambiente con i rappresentanti dell'ufficio del commissario delegato, presidente della regione Calabria;

Ritenuto, quindi, necessario ed urgente integrare le precedenti ordinanze per consentire il superamento dell'emergenza nella regione Calabria;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente, giusta nota n. 4672/RIBO/M/DI/UDE del 26 aprile 2001;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Calabria, giusta nota n. 5034 del 18 aprile 2001;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato, presidente della regione Calabria definisce ed adotta le misure necessarie per dare attuazione all'accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 2001, prot. n. 3073, relativo alla bonifica delle aree interessate dall'inquinamento prodotto dallo stabilimento Pertusola Sud in Crotone. A tal proposito l'ufficio del commissario delegato, presidente della regione Calabria può promuovere corsi di formazione professionale, d'intesa con la regione Calabria, anche in deroga alle procedure ordinarie relative all'attuazione dei corsi di formazione professionale.

2. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000, così come integrato dall'art. 1, comma 8, dell'ordinanza n. 3106 del 20 febbraio 2001, dopo le parole «rifiuti spiaggiati» sono aggiunte le seguenti: «ovvero presenti nei sedimenti costieri».

3. Per gli interventi di cui al comma 2 è assegnata al commissario delegato presidente della regione Calabria la somma di lire 500 milioni a valere sulle somme già impegnate per il finanziamento di accordi e contratti di programma di cui all'art. 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, presidente della regione Calabria nell'espletamento degli incarichi affidati e per speciali esigenze, può avvalersi di dieci unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della regione Calabria corrispondente alla fascia «D3» (ex livello VIII), in rapporto alla specifica qualificazione professionale posseduta ed alla rilevanza dell'incarico affidato.

2. All'art. 8 dell'ordinanza n. 3062 del 21 luglio 2000 il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

«2. Il commissario delegato, presidente della regione Calabria, per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1, costituisce una nuova struttura utilizzando fino a un massimo di 65 unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, alle aziende municipalizzate, ai consorzi di smaltimento e di bonifica, alle aziende sanitarie locali, agli enti pubblici anche economici, alle società a partecipazione pubblica, anche in liquidazione, cui sarà corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso determinato ai sensi delle precedenti ordinanze, nonché di personale già utilizzato nella precedente struttura commissariale. Il commissario delegato può, altresì, avvalersi di ulteriori dieci esperti, da retribuire secondo le modalità previste dal precedente art. 6, comma 2.».

3. I prefetti delle province calabresi, per l'esercizio delle attività relative alla funzione di sub commissario, possono utilizzare personale della prefettura. Detto personale è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario applicandosi il disposto di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 2696/1997.

4. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria può avvalersi, d'intesa con i competenti direttori generali del Ministero dell'ambiente, delle segreterie tecniche di cui all'art. 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nominate con effetto dal decreto ministeriale n. 30351 del 10 aprile 2001 e dal decreto ministeriale n. 30352 del 10 aprile 2001 in deroga all'art. 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 3.

1. Per l'attuazione del programma di interventi urgenti di cui all'art. 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il commissario delegato, presidente della regione Calabria si avvale, oltre che delle risorse già assegnate dalle precedenti ordinanze in materia, delle risorse di cui alla delibera C.I.P.E. 8 marzo 2001, che vengono direttamente trasferite sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato, presidente della regione Calabria. Il commissario delegato, presidente della regione Calabria determina le misure dello specifico aumento tariffario, autorizzato con delibera C.I.P.E., 4 aprile 2001 che fissa le direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe, dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001, i cui proventi vengono direttamente trasferiti dai soggetti percettori sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Calabria, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali.

2. Al fine di garantire l'equilibrio tariffario ed una omogenea realizzazione delle opere su tutto il territorio regionale, il commissario delegato - presidente della regione Calabria può ottimizzare le risorse finanziarie complessivamente disponibili, derivanti dalle precedenti ordinanze, dalle delibere C.I.P.E. di cui al precedente comma 1 e dall'accordo di programma quadro in materia di acque.

3. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3106 del 20 febbraio 2001, dopo le parole «definisce ed adotta» sono aggiunte le seguenti: «, con oneri a carico della quota di tariffa destinata alla gestione percepita dai soggetti titolari degli impianti di depurazione,».

4. All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 3106 del 20 febbraio 2001 dopo la parola «riscosse» sono aggiunte le seguenti: «o comunque da riscuotere».

Art. 4.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato, presidente

della regione Calabria fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il Ministro: BIANCO

01A5175

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 febbraio 2001.

Adeguamento monetario degli importi delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'art. 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

Visto il decreto 29 dicembre 2000 con il quale sono stati aggiornati gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazione al codice della strada in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nell'ultimo biennio;

Rilevato che gli adeguamenti così introdotti non si estendono alle sanzioni pecuniarie contenute nell'art. 94, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;

Ritenuto che le sanzioni suddette sono state introdotte dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che sono entrate in vigore il 1° gennaio 1998;

Ritenuto, altresì, opportuno procedere all'adeguamento monetario degli importi delle sanzioni da ultimo richiamate, al fine di perequare gli importi suddetti a quelli aggiornati con il decreto 29 dicembre 2000, affinché i futuri interventi di aggiornamento possano così riguardare contestualmente tutte le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada e si possa superare la discrasia temporale sin qui verificatasi;

Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di novembre 2000 comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2000 rispetto a dicembre 1997 in misura pari al 6,4%;

Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane e il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, è aggiornata come segue: ove era originariamente previsto l'importo «da lire 1 milione a lire cinque milioni», lo stesso deve intendersi sostituito con quello «da L. 1.064.000 a L. 5.320.000» ove era originariamente previsto l'importo «da lire cinquecentomila a lire due milioni e cinquecentomila», lo stesso deve ritenersi sostituito con quello «da L. 532.000 a L. 2.660.000».

Roma, 22 febbraio 2001

Il Ministro della giustizia
FASSINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro dei lavori pubblici
NESI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

01A5272

DECRETO 28 marzo 2001.

Riconoscimento del titolo professionale inglese quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Lino Augusto Papetti, nato a Milano il 2 giugno 1967, cittadino italiano, diretta ad

ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Bachelor of Engineering» conseguito presso la «University of London» in data 1° agosto 1988;

Preso atto che il richiedente ha dimostrato di essere iscritto al «The Engineering Council» come «chartered engineer», dal 15 maggio 1996, inoltre di essere membro» dell'«Institute of Measurement and Control dal 23 febbraio 1996 e di aver maturato una notevole esperienza professionale nel campo ingegneristico;

Considerato che i titoli accademici e professionali di cui è insignito il sig. Papetti ai sensi dell'ordinamento britannico, complessivamente considerati, hanno rilevanza, ai sensi del decreto legislativo n. 115/1992, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Considerato tuttavia che la formazione professionale britannica nel campo dell'ingegneria risulta essere più ristretta in rapporto allo spettro di attività professionali che l'«ingegnere» italiano è in diritto di esercitare;

Ritenuto, pertanto, che ricorra quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo, sopra indicato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 2 ottobre 2000;

Sentito il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Papetti Lino Augusto, nato a Milano il 2 giugno 1967, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo rilevante per l'accesso all'albo degli «ingegneri» e per l'esercizio di questa professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, consiste in un esame sulla seguente materia:

1) scienza delle costruzioni.

Roma, 28 marzo 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

01A5019

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 aprile 2001.

Devoluzione alla regione Toscana del complesso aziendale «Rincine», sito nei comuni di Londa, Dicomano e S. Godenzo, rientrante nella liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta E.N.C.C.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al Commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il Commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unficata e che il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000 con il quale la predetta liquidazione unificata è stata avocata al Ministero del tesoro, del bilan-

cio e della programmazione economica ed affidata all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta;

Visto il parere espresso dall'Ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000 col quale si conferma la necessità di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attività liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttività;

Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n. 337/1995 avanzata dalla regione Toscana, con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 22 gennaio 2001, relativa al complesso aziendale «RINCINE», sito nei comuni di Londa, Dicomano e S. Godenzo, i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato *A)* che costituisce parte integrante del presente decreto, già di proprietà della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in l.c.a.), società facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate;

Visto che con la medesima deliberazione la giunta della regione Toscana ha richiesto alla Comunità Montana Montagna Fiorentina, cui sarà affidata la gestione del complesso in questione, l'adozione di un atto dei propri organi amministrativi per l'assunzione del personale della liquidazione ivi operante;

Vista la deliberazione n. 3 del 29 gennaio 2001 della Comunità Montana Montagna Fiorentina con la quale è stata espressa la disponibilità al trasferimento del suddetto personale con l'impegno di adottare tutti i conseguenti necessari provvedimenti;

Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale «RINCINE», comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati di cui all'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente decreto, la regione Toscana è obbligata a far assumere i dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti in detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;

Considerato inoltre che nell'azienda «RINCINE» insistono impianti sperimentali di rilevante valore scientifico su complessivi ha 64,20 ovvero impianti che contengono materiale genetico meritevole di essere conservato;

Vista la sentenza n. 872/99 del 7 giugno 1999 con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato *ex* art. 214 della legge fallimentare, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, presentata dalla S.A.F. S.p.a. in l.c.a. con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attività e passività comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in l.c.a.;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240 convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale «RINCINE» sito nei comuni di Londa, Dicomano e S. Godenzo (già di proprietà della S.A.F. S.p.a. in l.c.a. rientrante nella liquidazione unificata dell'E.N.C.C. e società controllate) come in premessa indicato, è devoluto a titolo gratuito alla regione Toscana.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione dei dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti presso il complesso aziendale «RINCINE», ai sensi della delibera della giunta regionale della regione Toscana del 22 gennaio 2001, n. 33, è condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1.

4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale «RINCINE» provvederà, direttamente e con oneri a proprio carico, la regione Toscana.

5. L'amministrazione che subentrerà nella gestione delle attività di ricerca e sperimentazione finora svolte dall'E.N.C.C. o dalle società controllate, previa valutazione della opportunità di portare a conclusione i cicli sperimentali iniziati e della conservazione del patrimonio genetico esistente, avrà il diritto di accedere nell'azienda e di effettuare gli interventi necessari. Le spese relative al mantenimento degli impianti ed agli interventi da eseguire saranno a carico dell'amministrazione che effettua l'attività di ricerca, salvo diverso accordo con la regione Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2001

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

ALLEGATO *A*

TABELLA TERRENI INTESTATI ALL'AZIENDA RINCINE PROPRIETÀ SAF

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	2	1	21.60
796	Londa	2	2	4.50.20
796	Londa	2	3	94.80
796	Londa	2	5	2.64.50
796	Londa	2	6	25.50
796	Londa	2	7	13.28.20
796	Londa	2	8	1.87.00
796	Londa	2	9	3.51.60
796	Londa	2	10	1.16.60
796	Londa	2	11	52.80
796	Londa	2	12	3.41.00
796	Londa	2	13	72.70
796	Londa	2	14	2.52.80
796	Londa	2	15	13.40
796	Londa	2	16	20.90
796	Londa	2	17	83.30
796	Londa	2	18	36.80
796	Londa	2	19	39.30
796	Londa	2	20	1.30
796	Londa	2	24	2.99.30
796	Londa	2	25	7.50
796	Londa	2	26	22.80
796	Londa	2	27	91.40
796	Londa	2	28	2.52.30
796	Londa	2	29	26.10
796	Londa	2	30	16.50
796	Londa	2	31	19.70
796	Londa	2	32	58.70
796	Londa	2	33	87.10
796	Londa	2	34	93.00
796	Londa	2	35	1.80.90
796	Londa	2	36	1.75.50
796	Londa	2	37	7.00
796	Londa	2	38	1.80
796	Londa	2	39	42.10
796	Londa	2	40	63.60
			TOTALE	51.99.60

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	2	41	10.70
796	Londa	2	42	2.30.30
796	Londa	2	43	3.95.10
796	Londa	2	44	3.14.10
796	Londa	2	45	2.36.80
796	Londa	2	46	23.80
796	Londa	2	47	13.90.00
796	Londa	2	48	1.80
796	Londa	2	49	3.10
796	Londa	2	50	70
796	Londa	2	51	73.60
796	Londa	2	52	1.42.40
796	Londa	2	53	28.20
796	Londa	2	54	40.40
796	Londa	2	55	17.50
796	Londa	2	56	14.60
796	Londa	2	57	27.20
796	Londa	2	58	4.80
796	Londa	2	59	21.00
796	Londa	2	60	60.50
796	Londa	2	61	1.70
796	Londa	3	1	9.20
796	Londa	3	2	1.76.30
796	Londa	3	3	98.50
796	Londa	3	4	34.96.20
796	Londa	3	5	63.90
796	Londa	3	6	9.90
796	Londa	3	7	1.19.80
796	Londa	3	8	61.30
796	Londa	3	9	1.08.70
796	Londa	3	10	1.39.00
796	Londa	3	12	7.50.80
796	Londa	3	13	48.80
796	Londa	3	14	8.70
796	Londa	3	15	1.90.60
796	Londa	3	16	47.90
796	Londa	3	17	1.38.70
796	Londa	3	18	1.84.60
796	Londa	3	19	35.30
796	Londa	3	20	86.60
			TOTALE	88.13.10

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	3	21	1.60.00
796	Londa	3	22	8.30
796	Londa	3	23	11.40
796	Londa	3	24	1.88.60
796	Londa	3	25	3.21.10
796	Londa	3	26	10.20
796	Londa	3	27	61.10
796	Londa	3	28	55.00
796	Londa	3	31	11.60
796	Londa	3	32	14.50
796	Londa	3	33	41.40
796	Londa	3	34	85.90
796	Londa	3	35	53.80
796	Londa	3	36	3.91.70
796	Londa	3	37	28.20
796	Londa	3	38	7.50
796	Londa	3	39	15.93.30
796	Londa	3	40	52.80
796	Londa	3	41	76.20
796	Londa	3	42	71.10
796	Londa	3	43	4.75.30
796	Londa	3	44	67.90
796	Londa	3	45	4.19.60
796	Londa	3	46	3.57.60
796	Londa	3	47	6.48.80
796	Londa	3	48	51.20
796	Londa	3	49	70.80
796	Londa	3	50	3.87.30
796	Londa	3	51	3.05.00
796	Londa	3	52	1.21.80
796	Londa	3	53	1.02.40
796	Londa	3	54	1.12.30
796	Londa	3	55	4.66.70
796	Londa	4	1	4.73.50
796	Londa	4	2	10.72.40
796	Londa	4	3	54.10
796	Londa	4	5	1.91.20
796	Londa	4	6	1.16.00
796	Londa	4	7	1.38.80
796	Londa	4	9	1.62.50
			TOTALE	90.38.90

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	4	10	14.40
796	Londa	4	11	1.60.30
796	Londa	4	12	77.40
796	Londa	4	13	2.17.20
796	Londa	4	14	22.10
796	Londa	4	15	1.24.70
796	Londa	4	16	9.21.50
796	Londa	4	17	4.61.50
796	Londa	4	18	62.40
796	Londa	4	19	3.95.70
796	Londa	4	20	2.5 1.50
796	Londa	4	21	19.73.30
796	Londa	4	22	5.71.00
796	Londa	4	23	20.15.20
796	Londa	4	25	1.36.80
796	Londa	4	26	94.90
796	Londa	4	27	4.90.10
796	Londa	5	16	11.50
796	Londa	5	18	1.56.20
796	Londa	5	19	4.80.20
796	Londa	5	20	7.59.20
796	Londa	5	21	5.83.40
796	Londa	5	22	1.43.50
796	Londa	5	23	2.45.90
796	Londa	5	24	1.13.10
796	Londa	5	29	1.45.20
796	Londa	5	30	3.25.50
796	Londa	5	31	8.05.20
796	Londa	5	32	73.10
796	Londa	5	33	1.71.90
796	Londa	5	34	84.30
796	Londa	5	35	3.74.20
796	Londa	7	1	85.20
796	Londa	7	2	3.20
796	Londa	7	3	73.30
796	Londa	7	4	39.80
796	Londa	7	5	5.00
796	Londa	7	6	1.12.80
796	Londa	7	7	3.58.40
796	Londa	7	8	61.10
			TOTALE	132.01.20

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	7	9	2.74.60
796	Londa	7	10	2.12.00
796	Londa	7	11	40.10
796	Londa	7	12	99.40
796	Londa	7	13	77.80
796	Londa	7	14	2.84.50
796	Londa	7	15	1.00.30
796	Londa	7	16	1.27.70
796	Londa	7	17	6
796	Londa	7	18	97.80
796	Londa	7	19	52.90
796	Londa	7	20	1.07.60
796	Londa	7	21	1.47.30
796	Londa	7	22	50.00
796	Londa	7	23	1.67.40
796	Londa	7	24	98.90
796	Londa	7	25	1.17.30
796	Londa	7	26	38.20
796	Londa	7	27	54.50
796	Londa	7	28	7.70
796	Londa	7	29	21.90
796	Londa	7	30	23.40
796	Londa	7	31	8.50
796	Londa	7	32	1.18.70
796	Londa	7	33	19.70
796	Londa	7	34	6.00
796	Londa	7	35	24
796	Londa	7	36	11.50
796	Londa	7	37	7.50
796	Londa	7	38	3.60
796	Londa	7	39	15.20
796	Londa	7	40	1.24.20
796	Londa	7	41	1.36.70
796	Londa	7	42	81.40
796	Londa	7	43	2.20
796	Londa	7	44	20.70
796	Londa	7	45	42.50
796	Londa	7	46	20.30
796	Londa	7	47	18.50
796	Londa	7	48	31.80
			TOTALE	28.70.60

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	7	49	3.50
796	Londa	7	50	14.80
796	Londa	7	51	54.10
796	Londa	7	52	31.60
796	Londa	7	53	43.50
796	Londa	7	54	11.70
796	Londa	7	55	1.54.00
796	Londa	7	56	2.95.40
796	Londa	7	57	9.30
796	Londa	7	58	9.70
796	Londa	7	59	39.40
796	Londa	7	60	1.10.70
796	Londa	7	61	38.00
796	Londa	7	62	12.80
796	Londa	7	63	2.60
796	Londa	7	64	62.30
796	Londa	7	65	13.40
796	Londa	7	66	40.30
796	Londa	7	67	12.20
796	Londa	7	68	11.30
796	Londa	7	69	10.40
796	Londa	7	70	5.50
796	Londa	7	71	19.40
796	Londa	7	72	45.60
796	Londa	7	73	3.90
796	Londa	7	74	3.10
796	Londa	7	75	2.65.80
796	Londa	7	76	16.70
796	Londa	7	77	30.90
796	Londa	7	78	96.00
796	Londa	7	79	17.40
796	Londa	7	80	16.00
796	Londa	7	81	2.00
796	Londa	7	82	1.99.60
796	Londa	7	83	4.40
796	Londa	7	84	36.80
796	Londa	7	85	37.40
796	Londa	7	86	12.00
796	Londa	7	87	6.60
796	Londa	7	88	39.40
			TOTALE	18.39.50

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	7	89	25.20
796	Londa	7	90	42.50
796	Londa	7	91	2.12.50
796	Londa	7	92	46.60
796	Londa	7	93	1.26.20
796	Londa	7	94	3.29.70

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	7	95	4.40
796	Londa	7	96	5.00
796	Londa	7	97	14.30
796	Londa	7	98	1.91.30
796	Londa	7	99	45.80
796	Londa	7	100	64.50
796	Londa	7	101	62.70
796	Londa	7	102	1.25.60
796	Londa	7	103	33.00
796	Londa	7	104	51.10
796	Londa	7	105	1.90.50
796	Londa	7	106	37.10
796	Londa	7	107	3.50
796	Londa	7	108	29.50
796	Londa	7	109	1.01.10
796	Londa	7	110	1.03.10
796	Londa	7	111	3.90
796	Londa	7	112	9.10
796	Londa	7	113	14.80
796	Londa	7	114	15.00
796	Londa	7	115	16.20
796	Londa	7	116	12.10
796	Londa	7	117	10.50
796	Londa	7	118	32.40
796	Londa	7	119	68.00
796	Londa	7	120	1.96.50
796	Londa	7	121	29.30
796	Londa	7	122	5.20
796	Londa	7	123	1.17.50
796	Londa	7	124	35.50
796	Londa	7	125	70.40
796	Londa	7	126	23.90
796	Londa	7	138	2.00
796	Londa	7	139	23.10
			TOTALE	25.30.60

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	7	140	15.50
796	Londa	7	141	6.10
796	Londa	7	142	3.42.80
796	Londa	7	143	91.30
796	Londa	7	144	18.40
796	Londa	7	145	1.16.70
796	Londa	7	146	68.50
796	Londa	7	152	35.80
796	Londa	7	153	3.90
796	Londa	7	154	1.63.20
796	Londa	7	155	42.50
796	Londa	7	156	4.90
796	Londa	7	157	3.90
796	Londa	7	158	2.20.40
796	Londa	7	159	24.00
796	Londa	7	160	72.90
796	Londa	7	161	1.14.40
796	Londa	8	19	1.70.80
796	Londa	8	20	1.02.40
796	Londa	8	22	16.00
796	Londa	8	23	34.90
796	Londa	8	24	36.20
796	Londa	8	25	56.00
796	Londa	8	26	42.50
796	Londa	8	27	21.90
796	Londa	8	28	6.87.70
796	Londa	8	29	2.78.30
796	Londa	8	30	2.16.40
796	Londa	8	31	37
796	Londa	8	32	7.54.80
796	Londa	8	33	1.22.30
796	Londa	8	34	1.43.40
796	Londa	8	36	1.38.80
796	Londa	8	76	9.65.10
796	Londa	8	78	85.60
796	Londa	8	79	1.85.20
796	Londa	8	80	8.80
796	Londa	80	81	37.40
796	Londa	8	82	19.50
796	Londa	8	83	31.50
			TOTALE	55.01.07

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	8	84	2.59.20
796	Londa	8	85	1.75.40
796	Londa	8	86	2.17.10
796	Londa	8	87	30.10
796	Londa	8	88	5.00
796	Londa	8	95	4.07.50
796	Londa	8	96	92.60
796	Londa	8	97	1.95.00
796	Londa	8	163	1.01.10
796	Londa	9	1	7.01.60
796	Londa	9	2	62.60
796	Londa	9	3	29.30
796	Londa	9	4	76.30
796	Londa	9	5	2.00
796	Londa	9	6	21.30
796	Londa	9	7	71.80
796	Londa	9	8	3.06.60
796	Londa	9	9	81.60
796	Londa	9	10	1.28.60
796	Londa	9	11	72.00
796	Londa	9	12	1.50.50
796	Londa	9	13	1.50
796	Londa	9	14	38.70
796	Londa	9	15	56.70
796	Londa	9	16	51.10
796	Londa	9	17	3.76.10
796	Londa	9	18	54.70
796	Londa	9	19	59.10
796	Londa	9	20	9.50.40
796	Londa	9	21	28.72.90
796	Londa	9	22	3.13.90
796	Londa	9	23	13.25.10
796	Londa	9	24	4.17.50
796	Londa	9	25	98.30
796	Londa	9	26	92.40
796	Londa	9	28	2.21.40
796	Londa	9	29	69.50
796	Londa	9	30	2.41.30
796	Londa	9	31	44.00
796	Londa	9	32	53.20
			TOTALE	105.25.00

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	9	33	1.20
796	Londa	9	34	63.60
796	Londa	9	35	39.50
796	Londa	9	36	5.70
796	Londa	9	37	8.50
796	Londa	9	40	54.20
796	Londa	9	41	60.10
796	Londa	9	42	6.64.00
796	Londa	9	43	2.97.70
796	Londa	9	44	44.60
796	Londa	9	45	92.70
796	Londa	9	46	41.70
796	Londa	9	47	3.37.90
796	Londa	9	48	19.90
796	Londa	9	49	11.20
796	Londa	9	50	60
796	Londa	10	1	20.90
796	Londa	10	2	14.60

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	10	3	3.50
796	Londa	10	4	67.10
796	Londa	10	5	2.10
796	Londa	10	6	37.40
796	Londa	10	7	1.69.70
796	Londa	10	8	17.60
796	Londa	10	9	45.80
796	Londa	10	10	3.80
796	Londa	10	11	6.70
796	Londa	10	12	6.40
796	Londa	10	13	2.70
796	Londa	10	14	14.50
796	Londa	10	15	14.90
796	Londa	10	16	1.19.30
796	Londa	10	17	16.00
796	Londa	10	18	8.10
796	Londa	10	19	7.90
796	Londa	10	20	63.50
796	Londa	10	21	8.10
796	Londa	10	22	14.40
796	Londa	10	23	9.10
796	Londa	10	24	2.60
	TOTALE			24.19.80

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	10	25	14.70
796	Londa	10	26	15.00
796	Londa	10	27	98.00
796	Londa	10	28	9.00
796	Londa	10	29	21.40
796	Londa	10	30	10.60
796	Londa	10	31	34.60
796	Londa	10	32	1.03.70
796	Londa	10	33	5.09.80
796	Londa	10	34	23.80
796	Londa	10	35	47.90
796	Londa	10	36	35.70
796	Londa	10	37	12.20
796	Londa	10	38	8.30
796	Londa	10	39	20.40
796	Londa	10	40	90.80
796	Londa	10	41	52.10
796	Londa	10	42	2.50
796	Londa	10	43	2.32.50
796	Londa	10	44	16.70
796	Londa	10	45	21.40
796	Londa	10	46	9.30
796	Londa	10	47	69.50
796	Londa	10	48	55.40
796	Londa	10	49	11.00
796	Londa	10	50	20.40
796	Londa	10	51	6.60
796	Londa	10	52	1.10
796	Londa	10	53	1.40
796	Londa	10	57	72
796	Londa	10	58	1.10
796	Londa	10	59	0
796	Londa	10	60	36.80
796	Londa	10	61	20.90
796	Londa	10	62	20.80
796	Londa	10	63	8.60
796	Londa	10	65	40
796	Londa	10	72	2.16.10
796	Londa	10	73	2.70
796	Londa	10	74	2.50
	TOTALE			18.66.42

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	10	75	2.80
796	Londa	10	76	16.70
796	Londa	10	77	28.60
796	Londa	10	78	14.50
796	Londa	10	81	1.43.80
796	Londa	10	83	13.24.60
796	Londa	10	84	6.70
796	Londa	10	85	20.90
796	Londa	10	87	81.80
796	Londa	10	88	7.00
796	Londa	10	89	29.20
796	Londa	10	90	6.90
796	Londa	10	91	5.30
796	Londa	10	92	58.70
796	Londa	10	93	82.40
796	Londa	10	94	10.30
796	Londa	10	95	44.40
796	Londa	10	96	6.60
796	Londa	10	97	47.60
796	Londa	10	98	17.80
796	Londa	10	99	11.90
796	Londa	10	101	64
796	Londa	10	102	83
796	Londa	10	103	7.50
796	Londa	10	104	2.60
796	Londa	10	105	1.60
796	Londa	10	106	2.50
796	Londa	10	107	70.10
796	Londa	10	108	1.45
796	Londa	10	109	8.70
796	Londa	10	110	1.20
796	Londa	10	111	0
796	Londa	10	114	40.00
796	Londa	10	115	16.50
796	Londa	10	117	1.40
796	Londa	10	118	7.16
796	Londa	10	120	1.00
796	Londa	10	121	18.70
796	Londa	10	122	25.60
796	Londa	10	123	7.70
	TOTALE			21.83.68

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	10	124	6.30
796	Londa	10	125	2.90
796	Londa	10	126	37.70
796	Londa	10	127	2.20
796	Londa	10	128	21.20
796	Londa	10	165	67.60
796	Londa	10	166	24.60
796	Londa	10	173	47.20
796	Londa	10	180	2.93.00
796	Londa	10	181	44.80
796	Londa	10	182	5.30
796	Londa	10	184	5.00
796	Londa	10	186	58.90
796	Londa	10	190	92.40
796	Londa	10	191	89.60
796	Londa	10	192	2.20
796	Londa	10	193	71.80
796	Londa	10	195	8.93.80
796	Londa	10	197	8.10
796	Londa	10	198	4.80
796	Londa	10	200	41.32
796	Londa	10	269	3.20
796	Londa	10	270	42.70
796	Londa	10	271	7.90
796	Londa	10	284	4.00
796	Londa	10	285	33.78
796	Londa	11	1	1.77.70
796	Londa	11	2	77.10
796	Londa	11	3	2.90

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	11	4	15.90
796	Londa	11	5	15.10
796	Londa	11	6	17.60
796	Londa	11	7	6.10
796	Londa	11	8	37.50
796	Londa	11	9	52.10
796	Londa	11	10	84.30
796	Londa	11	11	2.23.10
796	Londa	11	12	2.00
796	Londa	11	13	22.60
			TOTALE	26.46.30

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	11	14	2.00
796	Londa	11	15	5.30
796	Londa	11	16	95.20
796	Londa	11	17	25.60
796	Londa	11	18	23.50
796	Londa	11	19	88.50
796	Londa	11	20	14.20
796	Londa	11	21	25.30
796	Londa	11	22	86.80
796	Londa	11	23	32.70
796	Londa	11	24	95.00
796	Londa	11	26	94.30
796	Londa	11	28	22.00
796	Londa	11	29	23.60
796	Londa	11	30	28.30
796	Londa	11	31	5.60
796	Londa	11	32	3.10
796	Londa	11	33	16.70
796	Londa	11	34	11.90
796	Londa	11	35	2.50
796	Londa	11	36	20
796	Londa	11	37	96.80
796	Londa	11	38	17.40
796	Londa	11	39	90.70
796	Londa	11	40	1.56.00
796	Londa	11	42	60.00
796	Londa	11	43	5.50
796	Londa	11	44	95.10
796	Londa	11	45	1.62.00
796	Londa	11	46	58.10
796	Londa	11	47	1.39.30
796	Londa	11	48	16.10
796	Londa	11	49	52.00
796	Londa	11	50	35.70
796	Londa	11	51	21.20
796	Londa	11	52	2.12.70
796	Londa	11	53	3.60
796	Londa	11	54	1.68.10
796	Londa	11	55	38.60
796	Londa	11	58	1.17.00
			TOTALE	22.48.20

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	11	59	27.70
796	Londa	11	60	12.90
796	Londa	11	61	3.09.50
796	Londa	11	62	5.10
796	Londa	11	63	89.50
796	Londa	11	64	38.50
796	Londa	11	65	21.00
796	Londa	11	66	2.71.30
796	Londa	11	67	34.00
796	Londa	11	68	80.90
796	Londa	11	70	1.63.90
796	Londa	11	71	4.25.70
796	Londa	11	72	2.17.50
796	Londa	11	73	25.90
796	Londa	11	74	23.10
796	Londa	11	75	4.65.40
796	Londa	11	76	65.10
796	Londa	11	77	71.00
796	Londa	11	78	19.00
796	Londa	11	79	12.80
796	Londa	11	80	8.40
796	Londa	11	81	9.30
796	Londa	11	82	2.80
796	Londa	11	83	4.30
796	Londa	11	84	57.40
796	Londa	11	85	27.70
796	Londa	11	86	21.50
796	Londa	11	87	1.37.30
796	Londa	11	88	3.22.50
796	Londa	11	89	83.00
796	Londa	11	90	56.20
796	Londa	11	91	8.40
796	Londa	11	92	42.40
796	Londa	11	93	16.30
796	Londa	11	94	62.30
796	Londa	11	95	7.40
796	Londa	11	96	31.00
796	Londa	11	97	2.60
796	Londa	11	98	1.59.40
796	Londa	11	99	49.60
			TOTALE	34.89.60

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	11	100	20.80
796	Londa	11	101	2.35.40
796	Londa	11	102	75.10
796	Londa	11	103	1.90.30
796	Londa	11	104	38.70
796	Londa	11	105	7.20
796	Londa	11	106	21.20
796	Londa	11	107	75.80
796	Londa	11	108	89.00
796	Londa	11	109	24.30
796	Londa	11	110	10.30
796	Londa	11	111	31.00
796	Londa	11	112	21.30
796	Londa	11	113	15.30
796	Londa	11	114	37.60
796	Londa	11	115	3.51.30
796	Londa	11	116	26.80
796	Londa	11	117	42.30
796	Londa	11	118	45.80
796	Londa	11	120	4.30
796	Londa	11	121	1.38.80
796	Londa	11	122	4.30
796	Londa	11	124	77.10
796	Londa	11	125	20.80
796	Londa	11	126	1.50.70
796	Londa	11	127	1.76.70
796	Londa	11	128	13.30
796	Londa	11	129	44.60
796	Londa	11	130	27.90
796	Londa	11	131	11.10
796	Londa	11	132	69.40
796	Londa	11	133	1.34.80
796	Londa	11	134	2.15.20
796	Londa	11	135	4.42.80
796	Londa	11	136	70.80
796	Londa	11	137	73.50

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	11	138	3.55.60
796	Londa	11	139	1.70
796	Londa	12	1	60.70
796	Londa	12	4	25.22.10
	TOTALE			59.75.70

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	12	5	22.40
796	Londa	12	6	13.38.50
796	Londa	12	7	13.63.70
796	Londa	12	8	9.16.00
796	Londa	12	9	9.63.80
796	Londa	12	10	1.28.00
796	Londa	12	11	7.15.70
796	Londa	12	12	4.89.10
796	Londa	12	14	4.07.50
796	Londa	12	15	6.81.70
796	Londa	12	16	5.70.00
796	Londa	12	17	58.50
796	Londa	12	19	3.34.20
796	Londa	12	20	46.40
796	Londa	12	21	2.48.80
796	Londa	12	22	13.60
796	Londa	12	23	1.14.50
796	Londa	12	24	27.00
796	Londa	12	25	43.60
796	Londa	12	26	1.45.10
796	Londa	12	27	86.90
796	Londa	12	28	8.70
796	Londa	12	29	6.70
796	Londa	12	30	1.15.70
796	Londa	12	31	5.40
796	Londa	12	32	4.96.90
796	Londa	12	34	2.47.70
796	Londa	12	35	2.30
796	Londa	12	36	74.60
796	Londa	13	1	18.24.90
796	Londa	13	2	30.46.50
796	Londa	13	3	1.57.30
796	Londa	13	4	2.32.30
796	Londa	13	5	1.31.60
796	Londa	13	6	88.20
796	Londa	13	7	2.90.50
796	Londa	13	8	5.05.50
796	Londa	13	9	2.35.40
796	Londa	13	10	1.79.90
796	Londa	13	11	65.30
	TOTALE			164.30.40

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	13	12	4.56.80
796	Londa	13	13	1.18.40
796	Londa	13	14	40.60
796	Londa	13	15	24.20
796	Londa	13	16	3.13.90
796	Londa	13	17	24.20
796	Londa	13	18	72.40
796	Londa	13	19	10.67.90
796	Londa	13	20	1.12.10
796	Londa	13	21	1.68.80
796	Londa	13	22	70.30
796	Londa	13	23	3.18.30
796	Londa	13	24	49.70
796	Londa	13	25	1.68.40
796	Londa	13	26	3.20.20
796	Londa	13	27	37.50
796	Londa	13	28	1.65.20
796	Londa	13	29	53.10
796	Londa	13	30	1.00.00
796	Londa	13	31	2.16.50
796	Londa	13	32	8.69.80
796	Londa	13	33	14.90
796	Londa	13	34	3.93.20
796	Londa	14	1	10.75.10
796	Londa	14	2	10.01.80
796	Londa	14	3	31.00.80
796	Londa	14	5	8.74.40
796	Londa	14	6	55
796	Londa	14	7	23.20.80
796	Londa	14	8	1.08.20
796	Londa	14	9	4.31.10
796	Londa	14	10	1.46.90
796	Londa	14	11	2.99.20
796	Londa	14	12	2.20.00
796	Londa	14	13	4.24.30
796	Londa	14	14	39.00
796	Londa	14	15	75.50
796	Londa	14	16	2.73.50
796	Londa	16	67	41.70
796	Londa	16	68	26.90
	TOTALE			156.36.15

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	16	172	87.40
796	Londa	17	4	10.50
796	Londa	17	9	1.93.40
796	Londa	17	25	1.24.80
796	Londa	17	27	8.20
796	Londa	17	39	16.90
796	Londa	17	41	28.20
796	Londa	18	1	1.14.50
796	Londa	18	2	1.30.90
796	Londa	18	3	83.20
796	Londa	18	4	84.80
796	Londa	18	5	1.98.60
796	Londa	18	6	5.28.90
796	Londa	18	7	1.85.20
796	Londa	18	8	68.20
796	Londa	18	9	92.30
796	Londa	18	10	1.53.70
796	Londa	18	11	1.06.70
796	Londa	18	12	47.10
796	Londa	18	13	1.12.60
796	Londa	18	15	1.79.00
796	Londa	18	17	34.00
796	Londa	18	18	2.80.10
796	Londa	18	19	42.90
796	Londa	18	20	1.62.20
796	Londa	18	21	1.25.40
796	Londa	18	22	9.10
796	Londa	18	23	56.30
796	Londa	18	24	35.00
796	Londa	18	25	30.80
796	Londa	18	26	79.20
796	Londa	18	27	73.10
796	Londa	18	28	1.73.90
796	Londa	18	78	2.39.70
796	Londa	18	92	1.75.60
796	Londa	19	1	4.54.60
796	Londa	19	2	3.54.10
796	Londa	19	3	1.47.30
796	Londa	19	4	2.14.10
796	Londa	19	5	2.61.90
	TOTALE			55.04.40

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
796	Londa	19	6	1.85.20
796	Londa	19	7	8.40
796	Londa	19	8	29.30
796	Londa	19	9	80.70
796	Londa	19	10	6.15.00
796	Londa	19	11	13.09.50
796	Londa	19	15	66.40
796	Londa	19	16	10.29.90
796	Londa	19	17	1.17.50
796	Londa	19	18	1.72.90
796	Londa	19	28	2.51.60
796	Londa	19	29	18.00
796	Londa	20	1	54.10
796	Londa	20	2	1.27.00
796	Londa	20	3	14.90
796	Londa	20	4	1 .65.30
796	Londa	20	5	15.58.20
796	Londa	20	6	6.16.20
796	Londa	20	7	4.90
796	Londa	20	8	6.29.00
796	Londa	20	9	1.20.60
796	Londa	20	10	53.30
796	Londa	20	11	96.10
796	Londa	20	12	5.40
796	Londa	20	13	8.60
796	Londa	20	14	1.57.50
796	Londa	20	15	12.49.30
796	Londa	20	16	1.79.40
796	Londa	20	17	34.20
796	Londa	20	18	21.29.90
796	Londa	20	19	36.40
796	Londa	20	20	1.52.60
796	Londa	20	21	1.06.00
796	Londa	20	22	26.00
796	Londa	20	23	5.32.30
796	Londa	20	24	4.79.10
796	Londa	20	25	1.97.30
804	Dicomano	34	29	1.28.20
804	Dicomano	34	30	26.30
804	Dicomano	34	32	3.82.9

TOTALE 131.55.40

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
804	Dicomano	34	33	11.65.30
804	Dicomano	34	34	14.90
804	Dicomano	35	40	10.76.40
804	Dicomano	35	48	2.70
804	Dicomano	35	49	25.80
804	Dicomano	35	50	66.00
804	Dicomano	35	51	53.30
804	Dicomano	35	52	15.10
804	Dicomano	35	53	5.27.50
804	Dicomano	35	58	25.70
804	Dicomano	35	59	31.80
804	Dicomano	35	61	1.61.10
804	Dicomano	35	62	76.70
804	Dicomano	35	64	1.79.50
804	Dicomano	35	65	1.01.40
2200	S. Godenzo	68	64	52.00
2200	S. Godenzo	68	81	35.40
2200	S. Godenzo	69	34	1.78.50
2200	S. Godenzo	69	35	5.21.50
2200	S. Godenzo	69	36	68.00
2200	S. Godenzo	69	38	2.18.70
2200	S. Godenzo	69	39	72.00
2200	S. Godenzo	69	40	20.60
2200	S. Godenzo	69	41	9.60
2200	S. Godenzo	69	42	97.50
2200	S. Godenzo	69	43	26.50
2200	S. Godenzo	69	44	1.26.00
2200	S. Godenzo	69	45	37.00
2200	S. Godenzo	69	46	12.00
2200	S. Godenzo	69	47	13.90
2200	S. Godenzo	69	48	25.30
2200	S. Godenzo	69	49	1.13.60
2200	S. Godenzo	69	50	1.21.90
2200	S. Godenzo	69	51	69.80
2200	S. Godenzo	69	52	3.32.10
2200	S. Godenzo	69	53	9.70
2200	S. Godenzo	69	54	2.62.40
2200	S. Godenzo	69	55	40
2200	S. Godenzo	69	56	22.00
2200	S. Godenzo	69	57	41.30

TOTALE 60.10.90

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
2200	S. Godenzo	69	58	81.10
2200	S. Godenzo	69	59	10.40
2200	S. Godenzo	69	61	2.30.20
2200	S. Godenzo	69	62	20.30
2200	S. Godenzo	69	63	34.00
2200	S. Godenzo	69	64	2.28.70
2200	S. Godenzo	69	65	1.46.10
2200	S. Godenzo	69	69	71.80
2200	S. Godenzo	69	70	3.58.20
2200	S. Godenzo	69	71	4.80
2200	S. Godenzo	69	72	39.80
2200	S. Godenzo	70	73	1.96.80
2200	S. Godenzo	70	23	1.88.40
2200	S. Godenzo	70	24	3.10.20
2200	S. Godenzo	70	25	68.90
2200	S. Godenzo	70	27	1.58.50
2200	S. Godenzo	70	30	30.50
2200	S. Godenzo	70	31	22.30
2200	S. Godenzo	70	32	2.11.10
2200	S. Godenzo	70	33	8.92.50
2200	S. Godenzo	70	34	5.65.90
2200	S. Godenzo	70	36	78.60
1878	Londa	12	13	6.29.85
1878	Londa	12	33	29.41.95
1990	Londa	12	37	6.25
1990	Londa	12	38	1.80
1990	Londa	12	39	4.45
ex 2200	S. Godenzo	69	74	2.30.85
1	S. Godenzo	69	75	9.25

TOTALE 77.73.50

TOTALE COMPLESSIVO .... Ha 1.448.60.02

Nota bene: Le particelle 74 e 75, faglia 69, rispettivamente di Ha 2.30.85 e Ha 0.09.25, ricadenti nel camune di S. Godenzo, partita *ex* 2200 e partita 1, derivano dalla soppressa particella 60, foglio 69 partita 2200, di Ha 2.40.10, per avvenuto frazionamento. Sulla particella 75 di Ha 0.09.25. è stata costituita a favore della SNAM una servitù ventennale rinnovabile.

UNITÀ IMMOBILIARI CENSITE AL NCEU

PROPRIETÀ SAF

Azienda Rincine

Partita	Comune	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Indirizzo
9	Londa	10	64		C/2	2	82 mq	Via Castelletti piano: T
9	Londa	11	13		D/1		—	Via Castelletti piano: T
180	Londa	10	55	1	A/6	1	4 vani	Frazione Rincine n. 43, piano: T-1
180	Londa	10	59	1	A/6	1	3 vani	Frazione Rincine n. 40, piano: T
180	Londa	10	59	2	A/6	1	3.5 vani	Frazione Rincine n. 41, piano: T
180	Londa	10	59	3	A/6	1	4 vani	Frazione Rincine n. 42, piano: T
180	Londa	10	111	1	A/2	1	4 vani	Frazione Rincine piano: 1
180	Londa	10	111 112	2	A/2	U	7 vani	Frazione Rincine n. 48, piano: 1
180	Londa	10	111	4	A/2	U	4.5 vani	Frazione Rincine n. 48, piano: 2
180	Londa	10	111	5	A/2	U	3.5 vani	Frazione Rincine piano: 2
196	Londa	10	55 54	2	A/6	1	1.5 vani	Frazione Rincine n. 44, piano: T
1000786	Londa	10	111	200	B/4	U	153 mq	Frazione Rincine piano: 1
1000786	Londa	10	111	201	C/6	4	61 mq	Frazione Rincine piano: T
1000786	Londa	10	111	202	C/6	4	22 mq	Frazione Rincine piano:S1
1000786	Londa	10	111	203	C/6	4	26 mq	Frazione Rincine piano: T
1000786	Londa	10	111	204	C/2	3	196 mq	Frazione Rincine piano: S1

Nota bene: Le unità immobiliari di seguito indicate non risultano ancora volturate alla Società Agricola Forestale ed alcune di esse, come evidenziato, sono state demolite ma non scaricate all' UTE:

partita 9, foglio 10, particella 64;
partita 9, foglio 11, particella 13 (demolita);
partita 180, foglio 10, particella 55, sub1 (demolita);
partita 180, foglio 10, particella 59, sub1;
partita 180, foglio 10, particella 59, sub2;
partita 180, foglio 10, particella 59, sub3;
partita 180, foglio 10, particella 111, sub1;
partita 180, foglio 10, particella 111, sub2 - 112;
partita 180, foglio 10, particella 111, sub4;
partita 180, foglio 10, particella 111, sub5.

Nota bene: L'unità immobiliare identificata in catasto alla partita 196 foglio 10 particelle 54-55 sub-2 intestata alla SAF, è stata demolita e non scaricata all'UTE.

La particella 283 foglio 10 partita 796 del comune di Londa di Ha 0.10.70, è stata scaricata dal Catasto terreni e attualmente in transizione al NCEU per effetto del condono edilizio presentato nell'anno 1986.

ALLEGATO *B*

AZIENDA RINCINE

Trattore gommato Same Corsaro 70/dt	FI 15209
Trattore gommato Fiat 60-66 / dt 20	FI 022992
Trattore gommato Fiat 780 / dt 8	RM 024220
Trattore cingolato New Holland 88-85	AM 031 L
Trattore agricolo Manitou MVT 730	AM 830 K
Trattore forestale Holder 5200 (A/65)	SA 025483
Trattore forestale Holder 5200 (A/65)	SA 025484
Rimorchio agricolo Rem RM 50 RIT	FI 003735
Fiat Ritmo	RM 34296F
Fiat Fiorino	RM 64693L
Fiat Campagnola	RM 59973H
Fiat Ducato	RM 18221G
Autocarro Fiat 130/NB	AB 866 KC

01A5017

DECRETO 23 aprile 2001.

Devoluzione al comune di Migliaro del complesso aziendale «Fonte», sito nel comune di Migliaro, rientrante nella liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) al complesso aziendale «Fonte» in Migliano e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate;

Visto art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione é attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000 con il quale la predetta liquidazione unificata è stata avocata al Ministero del tesoro, del bilan-

cio e della programmazione economica ed affidata all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta;

Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000 col quale si conferma la necessità di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attività liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttività;

Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n. 337/1995, avanzata dal comune di Migliaro con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 26 settembre 2000, esecutiva a norma di legge, relativa al complesso aziendale «Fante», sito nel comune di Migliaro, i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto, di proprietà della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ed intestato in catasto in parte al predetto Ente ed in parte alla società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in l.c.a.), società facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate;

Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Migliaro n. 70 del 26 settembre 2000, esecutiva a norma di legge, con la quale è stata confermata la volontà di acquisire il predetto complesso aziendale ed è stato assunto formale impegno di adottare tutti i provvedimenti necessari per il perfezionamento dell'acquisizione stessa ed in particolare quelli relativi al trasferimento nei ruoli del comune del personale della liquidazione E.N.C.C. in servizio presso la predetta azienda;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 29 del 23 marzo 2001, esecutiva a norma di legge, con la quale è stata ulteriormente ribadita la richiesta di devoluzione;

Vista la successiva deliberazione n. 29, in pari data, esecutiva a norma di legge, con la quale è stata conseguentemente modificata la pianta organica del comune;

Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale «Fante» comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati di cui all'allegato *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto, il comune di Migliaro è obbligato ad assumere i dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione in servizio presso detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;

Considerato inoltre che nell'azienda «Fante» insistono impianti sperimentali di rilevante valore scientifico su complessivi ha 3,20 ovvero impianti che contengono materiale genetico meritevole di essere conservato;

Vista la sentenza n. 872/1999 del 7 giugno 1999 con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato *ex* art. 214 della legge fallimentare, regio decreto 16 marzo 1942, n 267, presentata dalla S.A.F S.p.a. in l.c.a. con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attività e passività comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in l.c.a

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale «Fante» sito nel comune di Migliaro, come in premessa indicato, è devoluto a titolo gratuito al comune di Migliaro.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione nei ruoli del comune dei dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione in servizio presso il complesso aziendale «Fante», è condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1.

4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale «Fante» provvederà, direttamente e con oneri a proprio carico, il comune di Migliaro.

5. L'amministrazione che subentrerà nella gestione delle attività di ricerca e sperimentazione finora svolte dall'E.N.C.C. o dalle società controllate, previa valutazione della opportunità di portare a conclusione i cicli sperimentali iniziati e della conservazione del patrimonio genetico esistente, avrà il diritto di accedere nell'azienda e di effettuare gli interventi necessari. Le spese relative al mantenimento degli impianti ed agli interventi da eseguire saranno a carico dell'amministrazione che effettua l'attività di ricerca, salvo diverso accordo con il comune di Migliaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

ALLEGATO *A*

Tabella terreni intestati alla azienda Fante - Proprietà ENCC

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
271	Migliaro	5	1	4.46.20
"	"	"	3	48.90
"	"	"	4	1.16.40
"	"	"	5	4.53.90
"	"	"	6	06.80
"	"	"	7	1.73.80
"	"	"	8	2.84.40
"	"	"	9	3.65.60
"	"	"	11	5.08.00
"	"	"	59	2.04.65
"	"	"	67	1.12.10
"	"	"	81	17.00
"	"	"	85	96.00
"	"	6	9	11.55.70
"	"	"	10	15.10
"	"	"	45	4.88.35
"	"	"	46	2.09.22
Totale				**47.02.12**

Proprietà SAF

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
250	Migliaro	4	724	4.70.25
"	"	5	12	4.22.10
"	"	"	13	5.43.70
"	"	"	15	1.85.60
"	"	"	16	1.95.10
"	"	"	19	4.41.30
"	"	"	27	1.38.50
"	"	"	28	25.90
2	"	"	29	61.57
Totale				**24.84.02**

Proprietà SAF **Pag. 2**

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
250	Migliaro	5	30	12.90
"	"	"	31	1.11.40
"	"	"	41	67.30
"	"	"	45	1.73.30
"	"	"	47	51.10
"	"	"	48	00.90
"	"	"	49	00.43
"	"	"	50	01.10
"	"	"	52	04.15
"	"	"	53	34.85
"	"	"	68	84.70
"	"	"	69	28.20
"	"	6	1	31.90
"	"	"	11	1.71.00
"	"	"	12	06.20
"	"	"	13	3.17.70
"	"	"	15	32.15
"	"	"	23	2.91.00
"	"	"	38	4.78.20
"	"	"	39	3.41.35
"	"	"	40	2.77.38
"	"	9	1	3.74.60
"	"	"	4	18.70
"	"	"	5	57.90
"	"	"	10	7.21.90
"	"	"	14	61.00
"	"	"	15	4.83.60
"	"	"	16	12.20
"	"	"	42	34.60
"	"	"	50	3.98.00
"	"	"	56	5.21.80
"	"	"	57	2.67.30
"	"	"	58	24.80
Totale				**54.93.61**
Totale complessivo ENCC/SAF				**126.79.75**

Nota Bene: la particella 29 del foglio 5 di Ha 0.61.57 è stata intestata dall'UTE ad accessori comuni ad enti rurali o ad enti rurali ed urbani, e le è stata attribuita la partita 2.

UNITA' IMMOBILIARI CENSITE AL NCEU

Proprietà ENCC

Azienda Fante

Partita	Comune	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Indirizzo
82	Migliaro	5	3	2	A/6	3	14 vani	Via Provinciale Piano: T

Le unità immobiliari di seguito indicate, per le quali è stata presentata domanda di accatastamento al NCEU, all'attualità non risultano ancora censite.

Partita	Comune	Foglio	Particella	Sub	Categ.	Classe	Consistenza	Indirizzo
82	Migliaro	5	86	3	A/10	2	8 vani	Via Ariosto 132 f piano: T
82	Migliaro	5	86	4	C/6	3	13 mq	Via Ariosto s. n. c. piano: T
82	Migliaro	5	86	5	C/6	3	13 mq	Via Ariosto s. n. c. piano: T
82	Migliaro	5	86	6	A/3	4	5 vani	Via Ariosto 132 g piano: 1°
82	Migliaro	5	86	7	A/3	4	6 vani	Via Ariosto 132 g piano: 1°

ALLEGATO *B*

Azienda Fante

Fiat 1000 S DT - RM 24232
Fiat Allis - FE 45787
Fiat 850 OM - FE 25598
Fiat 780 DT 8 - RM 24930
Fiat 680 DT 8 - FE 33272
Fiat 550/8 - FE 20651
Fiat 160-90 - FE 42806
Sollevatore Merlo P. 30.7 - FE 49919
Fiat 60-66 DTF 20 - FE 43964
Fiat 55-76 DTV 20 - FE 45127
Fiat Jolly 120 - RM 44280
Fiat Ritmo - RM 34292G
Fiat Ducato - RM 28626D
Fiat Fiorino - RM 29067M

01A5020

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 18 aprile 2001.

Spedizione dei pacchi nell'interno della Repubblica.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE in materia di servizi postali, ed in particolare l'articolo 2;

Visto l'art. 13, commi 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 261 che stabiliscono la competenza a fissare i prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale nonché i criteri per la determinazione dei prezzi stessi con specifico riferimento alla correlazione ai costi ed al recupero di efficienza dei servizi;

Vista la proposta di adeguamento formulata dalla soc. Poste Italiane in data 13 marzo 2001, poi rimodulata in data 29 marzo 2001, per il servizio pacchi all'interno della Repubblica nell'ambito del servizio universale;

Ritenuta corretta la predetta proposta che persegue finalità di semplificazione e, nel contempo, di adeguamento degli attuali prezzi alla situazione di mercato, in relazione anche a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del contratto di programma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000;

Ravvisata altresì la necessità di dettare una nuova disciplina per il settore pacchi in modo da ridurre ed, in prospettiva, eliminare il considerevole onere del servizio universale correlato a tale voce;

ADOTTA
la seguente deliberazione:

Art. 1.

Prezzo e dimensioni

1. Il prezzo per la spedizione dei pacchi ordinari nell'interno della Repubblica, da 0 a 20 kg, è fissato in lire 10.000.

2. Le dimensioni massime del pacco ordinario sono le seguenti: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2.

3. Il prezzo per la spedizione dei pacchi ingombranti nell'interno della Repubblica, da 0 a 20 kg, è fissato in lire 20.000.

4. Le dimensioni massime del pacco ingombrante sono le seguenti: lunghezza m 1,5; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 3.

Art. 2.

Servizi accessori

1. Il mittente può richiedere un avviso di ricevimento alla tariffa di lire italiane 800.

2. Per il servizio di contrassegno è previsto un diritto fisso di lire 1.500. A tale importo, a seconda della modalità di rimessa prescelta, è aggiunto un corrispettivo:

a) di lire 1.500 per accrediti su conto corrente postale;

b) di lire 5.000 per rimessa a mezzo vaglia postale se l'importo non supera lire 100.000 e di lire 10.000 per importi superiori; tale forma di rimessa è necessaria per i pacchi consegnati in ufficio;

c) di lire 3.500 per rimessa a mezzo assegno postale vidimato.

3. Il premio di assicurazione del pacco è di lire 5.000 per un valore massimo dichiarato di lire 2.000.000.

Art. 3.

Giacenza

1. In caso di mancata consegna, è lasciato un primo avviso ed il pacco è depositato presso l'ufficio postale più vicino; il portalettere recapita un secondo avviso al destinatario.

2. Trascorsi sette giorni lavorativi dal secondo avviso, il pacco, salvo diversa indicazione del mittente, è restituito al medesimo con spese a carico di pari importo della spedizione.

3. Dopo tre giorni non festivi di giacenza, il destinatario è tenuto a corrispondere un diritto di lire 1.000 al giorno con un massimo di lire 4.000.

Art. 4.

Qualità del servizio

1. La soc. Poste Italiane è tenuta a rispettare gli standards di qualità fissati nel contatto di programma, citato in premessa, che prevedono la consegna in J+5g nell'85% dei casi per l'anno 2001 e nel 90% per l'anno 2002.

Art. 5.

Prezzi per quantità e prelavorazioni

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, la società Poste Italiane può fissare prezzi particolari per spedizioni di pacchi massive con prelavorazioni secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori da pubblicizzare in modo adeguato.

Art. 6.

Pacchi contenenti libri

1. Per le spedizioni annuali di pacchi contenenti libri con prelavorazioni si applicano i seguenti prezzi:

a) da 1 a 5.000 lire 5.500;

b) da 5.001 a 100.000 lire 5.000;

c) da 100.001 a 500.000 lire 4.500;

d) oltre 500.000 lire 4.000.

2. I prezzi di cui al comma 1 si applicano per ogni fascia con carattere di progressività.

3. Le attività di prelavorazione sono determinate dalla soc. Poste italiane.

Art. 7.

Spedizioni per l'estero

1. Per la spedizione di pacchi indirizzati all'estero continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni e condizioni.

Art. 8.

Reclami, rimborsi e indennizzi

1. In attesa dell'adozione della carta della qualità relativa al servizio pacchi, per i reclami, i rimborsi e gli indennizzi riguardanti tale servizio nel regime interno si applicano i contenuti della carta della qualità attualmente in vigore, allegato 2, tabelle A, B e C, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1996.

Art. 9.

1. La presente deliberazione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro: CARDINALE

01A4956

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2001.

Autorizzazione al Laboratorio analisi e ricerche istituto agrario di San Michele all'Adige, in Trento, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo con il quale il Laboratorio analisi e ricerche istituto agrario di San Michele all'Adige è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/19/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio, sopra indicato, ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e, in particolare, ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento, per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove, da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio analisi e ricerche istituto agrario di San Michele all'Adige, ubicato in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 2, nella persona del responsabile dott. Giuseppe Versini, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali, almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Determinazione del valore $^{18}0/^{16}0$ (IRMS con equilibrio di scambio con CO2) rispetto a valori di riferimento (V-SMOW) nell'acqua del campione;

determinazione mediante spettrometria ICP-OES di Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sn, Sr, V e Zn;

determinazione degli zuccheri riduttori e totali dopo inversione (metodo di Fehling);

acidità volatile (met. flusso in continuo);

acido sorbico (met. HPLC);

anidride solforosa libera e totale (met. iodometrico);

ceneri;

estratto secco totale, estratto ridotto ed estratto non riduttore (met. per densimetria elettronica);

massa volumica e densità relativa a 20 °C (met. per densimetria elettronica);

pH e acidità totale;

solfati, cloruri (met. per cromatografia ionica);

zuccheri riduttori e totali dopo inversione (met. flusso in continuo);

determinazione del grado alcolico con bilancia idrostatica;

determinazione del grado alcolico con densimetro elettronico;

determinazione del piombo con spettrofotometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite (ETA-AAS) nei prodotti enologici.

01A5164

DECRETO 27 aprile 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Melannurca Campana», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Vista la domanda presentata congiuntamente dalla Associazione produttori ortofrutticoli e mela annurca - A.P.O.M.A. - con sede in Napoli, via G. Pica, 62 e dall'Associazione produttori ortofrutticoli Irpino Sanniti - A.P.O.I.S. - con sede in Benevento, via XXIV Maggio, 22 - intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Melannurca Campana», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/1992, come indicazione geografica protetta;

Vista la nota prot. n. 61977 del 27 aprile 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista la domanda presentata congiuntamente dalla Associazione produttori ortofrutticoli e mela annurca - A.P.O.M.A. - e dall'Associazione produttori ortofrutticoli irpino - sanniti - A.P.O.I.S. - intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione «Melannurca Campana» ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo per la certificazione dei prodotti e dei processi del settore agricolo» con sede in Napoli c/o Centro direzionale Is. G 1 - ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione «Melannurca Campana», come indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione, a titolo transitorio e a livello nazionale, della denominazione «Melannurca Campana», secondo il disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2001, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Melannurca Campana».

Art. 2.

La denominazione «Melannurca Campana» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2001.

Art. 3.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo per la certificazione dei prodotti e dei processi del settore agricolo», con sede in Napoli c/o Centro direzionale Is. G1, che sarà specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo, ai sensi del primo comma, dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Melannurca Campana», come indicazione geografica protetta, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A5165

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 aprile 2001.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, 6 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000 recanti modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Vista la comunicazione del comune di Sant'Ippolito (Pesaro) n. 963 del 27 febbraio 2001, nella quale si evidenziano elementi geografici, altimetrici e climatici relativi al comune medesimo;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota n. SIRE/2001/214 del 26 marzo 2001, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorni da attribuire al comune di Sant'Ippolito, e che sulla base delle risultanze tecniche al comune medesimo, conformemente alla metodologia fissata nel decreto citato, vanno attribuiti 2271 gradi-giorni, e di conseguenza la zona climatica E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorno;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Sant'Ippolito sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
PS	E	2271	246	Sant'Ippolito

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro: LETTA

01A5007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAE Rebosio dal 1° novembre 2000 ABB Trasmissione e distribuzione S.p.a., unità di Lecco. (Decreto n. 29651).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli artt. 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. SAE Rebosio dal 1° novembre 2000 ABB Trasmissione e distribuzione S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 31 luglio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 17 gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAE Rebosio dal 1° novembre 2000 ABB Trasmissione e distribuzione S.p.a., con sede in Lecco, unità di Lecco, per un massimo di 54 unità lavorative per il periodo dal 17 luglio 2000 al 16 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 2000 con decorrenza 17 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5037

DECRETO 7 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Elettromeccanica, unità di Villacidro. (Decreto n. 29652).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli artt. 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Keller Elettromeccanica, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 22 febbraio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 24 maggio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Elettromeccanica, con sede in Villacidro (Cagliari), unità di Villacidro (Cagliari), per un massimo di 91 unità lavorative per il periodo dal 24 novembre 2000 al 23 maggio 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 2000 con decorrenza 24 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5038

DECRETO 7 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 233/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Studio Tre, unità di Verolavecchia. (Decreto n. 29653).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 175/00 del 21dicembre 2000 pronunciata dal tribunale di Brescia che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Studio Tre;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 21 dicembre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Studio Tre, sede in Verolanuova(Brescia), unità di Verolavecchia (Brescia), per un massimo di 16 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 2000 al 20 dicembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5039

DECRETO 8 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saba Electronics, unità di Roma. (Decreto n. 29654).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 65666 del 15 settembre 2000 pronunciata dal tribunale di Roma che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Saba Electronics;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 settembre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saba Electronics, sede in Roma, unità in Roma, per un massimo di 28 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 settembre 2000 al 14 settembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5040

DECRETO 8 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. l'Unità Editrice Multimediale in liquidazione, unità di redazione di Bologna e redazione di Firenze. (Decreto n. 29655).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli artt. 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. l'Unità Editrice Multimediale in liquidazione;

Visto il decreto direttoriale datato 19 luglio 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. l'Unità Editrice Multimediale in liquidazione, sede in Roma unità di redazione di Bologna, per un massimo di 26 unità lavorative in CIGS, redazione di Firenze, per un massimo di 6 unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

L'I.N.P.G.I. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5042

DECRETO 8 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. l'Unità Editrice Multimediale in liquidazione, unità di redazione di Bologna e redazione di Firenze. (Decreto n. 29656).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. l'Unità Editrice Multmediale in liquidazione;

Visto il decreto direttoriale datato 19 luglio 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con decreto ministeriale del 17 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. l'Unità Editrice Multimediale in liquidazione, sede in Roma unità di redazione di Bologna, per un massimo di 7 unità lavorative in CIGS, redazione di Firenze per un massimo di 2 unità lavorative in CIGS per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5043

DECRETO 8 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei poligrafici professionisti dipendenti dalla S.p.a. Libera Informazione Editrice Lie in liquidazione - Editrice del quotidiano «Avvenimenti Ultime Notizie», unità di Roma. (Decreto n. 29657).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 2000 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. Libera Informazione Editrice Lie in liquidazione - Editrice del quotidiano «Avvenimenti Ultime Notizie».

Visto il decreto direttoriale datato 22 dicembre 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 7 luglio 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con decreto ministeriale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla - S.p.a. Libera Informazione Editrice LIE in liquidazione - Editrice del quotidiano «Avvenimenti Ultime Notizie» - sede in Palermo, unità di Roma, per un massimo di 23 unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 7 gennaio 2001 al 6 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5044

DECRETO 8 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. Libera Informazione Editrice Lie in liquidazione - Editrice del quotidiano «Avvenimenti Ultime Notizie», unità di Roma. (Decreto n. 29658).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. Libera Informazione Editrice Lie in liquidazione - Editrice del quotidiano «Avvenimenti ultime notizie».

Visto il decreto direttoriale datato 22 dicembre 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 7 luglio 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla - S.p.a. Libera Informazione Editrice Lie in liquidazione - Editrice del quotidiano «Avvenimenti Ultime Notizie», sede in Palermo, unità di Roma, per un massimo di 21 unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 7 gennaio 2001 al 6 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5045

DECRETO 9 marzo 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. S.I.P.A. - Società industriale prefabbricati armati, unità di Benevento. (Decreto n. 29659).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 dicembre 2000, al 17 dicembre 2001, della ditta S.p.a. S.I.P.A. Società industriale prefabbricati armati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, sella sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 dicembre 2000 al 17 dicembre 2001, della ditta S.p.a. S.I.P.A. Società industriale prefabbricati armati, sede in Benevento e unità di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5046

DECRETO 9 marzo 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Coprosider, unità di Cavenago Brianza. (Decreto n. 29661).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 agosto 2000 al 2 agosto 2001, della ditta S.p.a. Coprosider.

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 agosto 2000 al 2 agosto 2001, della ditta S.p.a. Coprosider, con sede in Milano, e unità di Cavenago Brianza (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5047

DECRETO 9 marzo 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Arquata Cementi, unità di Cava di Voltaggio, stabilimento e ufficio vendite Alessandria. (Decreto n. 29662).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 4 ottobre 1999 - 3 ottobre 2000;

Visto il decreto direttoriale datato 17 ottobre 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 ottobre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 4 ottobre 2000 al 3 ottobre 2001, della ditta S.p.a. Arquata Cementi;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la prosecuzione del programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 ottobre 2000 al 3 ottobre 2001, della ditta S.p.a. Arquata Cementi, sede in Arquata Scrivia (Alessandria), unità di Cava di Voltaggio (Alessandria), stabilimento e ufficio vendite Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5048

DECRETO 9 marzo 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Saipem, unità di Chieti, Ravenna, S. Donato Milanese. (Decreto n. 29663).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 24 aprile 2000 al 23 aprile 2002, dalla ditta - S.p.a. Saipem;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 2 febbraio 2001;

Considerato il parere favorevole, limitato al periodo 24 aprile 2000 al 23 aprile 2001, espresso dal suddetto comitato, in relazione al suindicato programma, con riserva di effettuare una verifica sulla situazione aziendale successivamente a detto periodo;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. l della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 24 aprile 2000 al 23 aprile

2001, della ditta S.p.a. Saipem, sede in S. Donato Milanese (Milano), unità di Chieti, Ravenna e S. Donato Milanese (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5049

DECRETO 9 marzo 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Bicc General Ceat Cavi ora Ceat Cavi, unità di Stabilimento e sede di Settimo Torinese. (Decreto n. 29664).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 settembre 2000 al 4 settembre 2002, dalla ditta S.r.l. Bicc General Ceat Cavi ora Ceat Cavi;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 settembre 2000 al 4 settembre 2002, della ditta S.r.l. Bicc General Ceat Cavi ora Ceat Cavi, sede in Settimo Torinese ora Milano, unità di stabilimento e sede di Settimo Torinese (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5050

DECRETO 9 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P.A. Società Industriale Prefabbricati Armati, unità di Benevento. (Decreto n. 29667).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1958, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. S.I.P.A. Società industriale prefabbricati armati, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 9 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P.A. società industriale prefabbricati armati, con sede in

Benevento, unità di Benevento, per un massimo di 20 unità lavorative per il periodo dal 18 dicembre 2000 al 17 dicembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2001 con decorrenza 18 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5051

DECRETO 18 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Pescara.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali ripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 8 del 6 marzo 2001 con il quale il presidente della provincia di Pescara designa la dott.ssa Maristella Lippolis e la sig.ra Marilena Di Marco rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Maristella Lippolis e della sig.ra Marilena Di Marco, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Pescara;

Decreta:

La dott.ssa Maristella Lippolis e la sig.ra Marilena Di Marco sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

Curriculum vitae e professionale
di Maristella Lippolis

Titolo di studio: laurea in giurisprudenza.

Professione attuale: impiegata a tempo determinato presso la provincia di Pescara.

È iscritta all'albo dei praticanti avvocati nella provincia di Pescara.

La sottoscritta dichiara di possedere una specifica e pluriennale competenza in materia di lavoro femminile e di normativa sulle pari opportunità, che si evidenzia sia dalle competenze di tipo teorico che pratico.

In particolare:

la laurea in giurisprudenza è stata conseguita con una tesi in diritto del lavoro, sul tema delle pari opportunità e della Legge n. 125 «Azioni positive per le pari opportunità tra uomini e donne in materia di lavoro». (Si allega certificato di laurea).

Dopo aver ricoperto molteplici ruoli nel movimento femminile e in consulte femminili sia a livello comunale che provinciale, nel 1989 è stata eletta nella commissione pari opportunità della regione Abruzzo, ricoprendo più volte il ruolo di vice presidente e di presidente. Dal 1998 è la presidente della commissione regionale pari opportunità che scadrà a febbraio 2001.

Ricopre tuttora l'incarico di consigliera di parità per la provincia di Pescara, designata dalla regione Abruzzo e nominata dal Ministero del lavoro nel 1997.

Nello svolgimento di tale incarico è intervenuta a sostegno di lavoratrici discriminate nei seguenti luoghi di lavoro: Enel, Ministero poste e telecomunicazioni, Telecom, comune di Pescara, comune di Cepagatti.

Ricerche e incarichi:

Ricerca sulle imprese cooperative femminili nel sud. Borsa di lavoro del Ministero del lavoro, 1987 - 1988.

Ricerca sul lavoro delle giovani nell'ambito del territorio di Montesilvano.

Docenze: moduli sulle tematiche delle pari opportunità nell'ambito di corsi di formazione in Abruzzo per numerosi enti, tra cui ENAIP, Asfor C, Crasform.

Tutor nel corso per formazione di impresa innovativa nell'ambito del progetto europeo NOW organizzato da Crasform in Abruzzo.

Curriculum vitae di Marilena Di Marco

Esperienze lavorative

1970/1995 - titolare impresa autotrasporti

Esperienze inerenti la «pari opportunità»

1990 - Partecipa alla realizzazione Convegno «Uguaglianza e Differenza - Dove... Come... Quando...» - Provincia di Chieti.

1996 - Opera all'interno del M.O.I.C.A. (Movimento italiano casalinghe) come operatrice di parità.

1996 - Partecipa alla realizzazione convegno «Sportello Donna»; regione Abruzzo.

1997 - Partecipa alla realizzazione tavola rotonda «Cenerentola 2000 - Donna, tra famiglia e lavoro» - comune di Pescara.

1997 - Componente del direttivo dell'associazione «Gli Altri».

1999 - Delegata associazione «UNICELL» - Pescara.

2000 - Roma - Corso di Formazione - Informazione pari opportunità e azioni positive (Legge 125) Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Comitato nazionale parità a pari opportunità nel lavoro.

01A5176

DECRETO 23 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO

IL MINISTRO PER LE PARI OPPURTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni, e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto presidenziale n. 12 del 12 marzo 2001 con il quale il presidente della provincia di Arezzo designa la sig.ra Marilena Pietri e la sig.ra Marina Ceccarelli rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Marilena Pietri e della sig.ra Marina Ceccarelli, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Arezzo;

Decreta:

La sig.ra Marilena Pietri e la sig.ra Marina Ceccarelli sono nominate rispettivamente consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

Nome: Marilena

Cognome: Pietri

Nazionalità: italiana

Formazione scolastica

Luglio 1972 - Diploma di maturità magistrale Istituto magistrale R. Lambruschini Castiglion Fiorentino.

Esperienze lavorative

A.s. 2000-2001 - Insegnante elementare a tempo indeterminato dal 1987 attualmente in servizio presso la scuola elementare monte Bianco 2° circolo di Arezzo con incarico di funzione-obiettivo dall'a.s. 1999-2000 Area gestione del piano dell'offerta formativa.

A.s. 1982 - Insegnante a tempo indeterminato nella scuola materna statale.

A.s. 1978 - Incarico annuale nella scuola materna statale fino all'anno 1982.

Incarichi

1999 - Presidenza associazione «La Casa». In convenzione con il comune di Arezzo e con i comuni capofila delle Zone Casentino, Valdarno e Valdichiana attua il progetto Agenzia casa della regione Toscana con la finalità di dare soluzioni al problema abitativo delle famiglie straniere immigrate, attraverso prestiti per l'accesso ad alloggi in affitto.

1998 - Designazione quale membro effettivo con funzione di consigliere di parità. In seno alla commissione circoscrizionale per l'impiego di Arezzo. Delibera consiglio regionale n. 50 del 17 marzo 1998.

Attività ed esperienze didattiche

Dal settembre 1999 a tutt'oggi partecipazione ai lavori della commissione provinciale tripartita e sottocommissioni e del Comitato per il collocamento obbligatorio L.R. 52/1998.

1998-2000 - Sostegno e promozione Progetto Now «Labaur Team» IV programma commissione europea in collaborazione con le province di Arezzo, Siena e Grosseto.

6 marzo 2000 - Intervento al convegno-seminario «donne: il lavoro che impresa! provincia di Arezzo assessorato pari opportunità commissione provinciale tripartita Arezzo sala dei grandi della provincia.

18 settembre 2000 - Intervento al convegno «Uguali ma diverse» la differenza di genere tra il «dire» e il «fare». Provincia di Arezzo assessorato pari opportunita.

Ottobre-Novembre 1999 - Collaborazione all'ideazione e redazione del progetto D.Box per l'accesso ai Finanziamenti legge 125, formazione di operatrici italiane e straniere per la costituzione di uno Sportello-lavoro. Presentato dall'associazione UCODEPMovimondo.

9-10 aprile 1999 - Intervento al convegno «I diritti di cittadinanza dei bambini e delle bambine» Un patto della città di Arezzo per l'infanzia e la famiglia. Comune di Arezzo assessorato ai servizi educativi e scolastici. Sala dei convegni del palazzo del Governo.

8 marzo 1999 - Collaborazione alla realizzazione della manifestazione «Una intesa di donne e uomini per il buon governo» assessorato e commissione pari opportunità provincia di Arezzo. Sala dei grandi della provincia.

5 marzo 1999 - Collaborazione per la realizzazione del convegno «Il cammino delle donne. Ostacoli, traguardi, prospettive provincia di Arezzo, commissione e assessorato pari opportunità, biblioteca città di Arezzo, comune di Arezzo, coordinamento donne CGIL; CISL E UIL. Commissione tempi e diritti, associazione donne insieme.

Gennaio 1999 - Corso di preparazione al Concorso magistrale organizzato dalla CGIL scuola di Arezzo 2 incontri sul tema: «Cultura delle pari opportunità in campo formativo».

Settembre 1998-giugno 1999 - Commissione di lavoro per l'elaborazione del Protocollo di intesa tra la provincia di Arezzo le parti sociali la consigliera di parità, regolamento e costituzione della commissione provinciale Tripartita.

Marzo 1998 promozione e organizzazione dell'iniziativa «Se otto ore vi sembran poche» Le donne riflettono sui tempi di vita e di lavoro organizzato dal coordinamento donne della CGIL di Arezzo.

Febbraio-marzo 1997 - Organizzazione e promozione «Festival delle donne» 28 febbraio-10 marzo 1997. Associazioni del volontariato di donne italiane e straniere, associazioni sindacali provincia e comune di Arezzo. Borsa merci.

Convegni e corsi di formazione

1° marzo 2000 - «Nuovi strumenti per favorire la presenza delle donne nel mercato del lavoro e orientamenti per la progettazione» consiglio regionale regione Toscana, commissione regionale pari opportunità uomo-donna della Toscana. Firenze Monte dei Paschi di Siena.

28-29 gennaio 2000 - «Lavorare e vivere con pari opportunità» Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3 dicembre 1999 - «Prima conferenza regionale sull'occupazione femminile in Toscana» regione Toscana. Firenze Palazzo degli affari.

20 marzo 1998 - «Oltre le pari opportunità» Il ruolo delle donne nelle istituzioni nell'era della globalizzazione. Provincia di Arezzo, assessorato e commissione delle pari opportunità. Sala dei grandi.

30-31 marzo 1999 - «Le consigliere di parità: ruoli e poteri». Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Comitato nazionale di parità. Roma Unioncamere.

22-23 febbraio 1999 - «Donne aI lavoro per lo sviluppo» Forum delle Donne della CGIL. Roma centro congressi Frentani.

1998 - Corso di formazione «Politiche di pari opportunità».Provincia di Arezzo, assessorato pari opportunità. «Progetto contro la violenza, gli abusi e i maltrattamenti intrafamiliari di minori e Donne». Corso di sensibilizzazione per operatrici ed operatori degli enti e istituzioni della provincia di Arezzo. Provincia di Arezzo assessorato pari opportunità.

4 luglio 1997 - «Nuove realtà e nuovi cittadini» L'immigrazione in provincia di Arezzo provincia di Arezzo. Sala dei grandi.

1997 - Corso di formazione «Promozione della presenza delle donne nell'attività politica e amministrativa». Provincia di Arezzo assessorato pari opportunità. Corso di formazione «Le politiche dell'immigrazione». Provincia di Arezzo Assessorato pari opportunità.

Competenze informatiche

Uso del personal computer e di internet.

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

Ceccarelli Marina nata a ....

Formazione scolastica

Diploma di maturità classica consegnito presso il Liceo Petrarca di Arezzo, sede distaccata di Bibbiena, con 51/60.

Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la facoltà di giurisprudenza di Firenze in data 7 dicembre 1988, con 104/110.

Esperienze lavorative

Dopo lo svolgimento della pratica forense; sul Foro aretino e Fiorentino, previo superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, svolgo attività di avvocato civilista presso lo studio legale Fidolini-Calussi con sede in Firenze, via n. Bixio 2.

Le materie trattate sono: diritto civile, diritto del lavoro, diritti, previdenziale.

Competenze informatiche

Uso del personal computer e di internet.

01A5052

DECRETO 23 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Brescia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartita di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requi-

siti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 10 del 29 marzo 2001 con il quale il Presidente della provincia di Brescia designa la sig.ra Maria Cristina Cinquegrana e la sig.ra Tiziana Belleri rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Maria Cristina Cinquegrana e della sig.ra Tiziana Belleri, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia Brescia;

Decreta:

La sig.ra Maria Cristina Cinquegrana e la sig.ra Tiziana Belleri sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

CURRICULUM VITAE

Maria Cristina Cinquegrana

Titoli di studio:

maturità classica conseguita c/o liceo Ginnasio Statale «G. Bagatta» di Desenzano dei Garda (1976);

Business and Echonomy (Bachalor) c/o Oxford University (1981).

Esperienze professionali:

Manager assistent c/o direzione commerciale vendite estero Azienda Bresciana leader produzione veicoli antincendio - sales arex Middle East;

Direttore c/o centro congressi villa Alba di Gardone Riviera (Brescia).

Posizione attuale:

Presidente commissione pari opportunità della provincia di Brescia dal 29 febbraio 2000, già componente della medesima commissione dal 20 gennaio 1997;

Consigliera di parità provinciale (Brescia e Provincia), nominata con decreto ministeriale n. 67 d-*bis* del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 18 marzo 1997.

Belleri Tiziana:

Presentazione candidatura per la designazione a consigliere di parità provinciale.

Diploma di maturità conseguito presso l'Istituto tecnico femminile «Figlie del Sacro Cuore di Gesù» di Brescia.

Presenta la propria candidatura ai fini della designazione di cui all'oggetto. A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabiltà, quanto segue:

1) di svolgere la professione di assistente amministrativo di ruolo titolare presso l'ITC di Sarezzo;

2) di ricoprire attualmente la carica di assessore comunale all'urbanistica ed ecologia a Sarezzo e di essere stata consigliera comunale presso la stesso comune dal 1985; di essere attualmehte consigliera presso la comunità montana della Valletrompia; di aver ricoperto la carica di consigliera provinciale dal 1996 al 1999 e di avere in detto periodo presieduto la commissione 2ª Bilancio e fatto parte della commissione provinciale per le pari opportunità;

3) di essere in possesso di tutti i requisisti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, nonché per l'elezione alla carica di consigliera provinciale;

4) di non essere in rapporto di parentela o sanità, fino al 4º grado, o di congiunto con il presidente della provincia e con i componenti della Giunta provinciale;

5) di non essere sottoposta a misure di prevenzione ex leggi n. 55/1990 e n. 16/1992;

6) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità o di ineleggibilità a consigliere provinciale;

7) di possedere i titoli e i requisiti dichiarati nella presente e di considerare gli stessi utili per attestare e per comprovare competenza ed esperienza per la designazione per la quale concorre;

di essere a conoscenza dell'informativa ex art. 10 legge 675/1996 esposta presso la sede della provncia e, in particolare, del fatto che i dati personali forniti saranno raccolti e conservati presso la provincia per le finalità connesse agli atti di nomina e/o designazione.

01A5053

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Paradise», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circo-

lare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Paradise», con sede in Brindisi, viale Majorana n. 2, costituita per rogito del dott. Ernesto Narciso in data 16 maggio 1990, repertorio n. 4636 registro società n. 6135, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2093/247580.

Brindisi, 26 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5055

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Nuova Didattica», in Erchie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «La Nuova Didattica», con sede in Erchie, via Oria n. 42, costituita per rogito del dott. Aldo Perrone, in data 6 marzo 1985, repertorio n. 4422 registro società n. 3600, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1534/210707.

Brindisi, 26 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5056

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Halon», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Halon», con sede in Brindisi, via Colombo n. 18, costituita per rogito del dott. Ernesto Narciso, in data 24 ottobre 1986, repertorio n. 21665 registro società n. 4352, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1750/223667.

Brindisi, 26 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5057

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Servizi Sociali Plurimi e di riabilitazione», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Servizi Sociali Plurimi e di Riabilitazione», con sede in Brindisi, via Osanna n. 69, costituita per rogito del dott. Ernesto Narciso, in data 18 febbraio 1987, repertorio n. 4518 registro società n. 4518, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1771/224639.

Brindisi, 26 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5058

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «CO.E.P. - Coop.va Ecologica Polivalente», in San Vito dei Normanni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «CO.E.P. Cooperativa Ecologica Polivalente», con sede in S. Vito dei Normanni, corso Garibaldi n. 157, costituita per rogito del dott. - Michele Errico, in data 12 novembre 1990, repertorio n. 18427, registro società n. 6308, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2133/251675.

Brindisi, 26 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5059

DECRETO 30 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Duilio Manella», in Piansano.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 2087 del 28 marzo 2001, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Duilio Manella», con sede nel comune di Piansano, costituita per rogito notaio Bartoli Giulio in data 20 settembre 1978, repertorio n. 48892, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 3030, B.U.S.C. posizione n. 1163/162440, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 30 aprile 2001

Il dirigente provinciale: BARBATO

01A5104

DECRETO 30 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Trasporti e Facchinaggio (TRA. FAC.)», in Viterbo.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 2087 del 28 marzo 2002, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Trasporti e Facchinaggio (TRA.FAC.)», con sede nel comune di Viterbo, costituita per rogito notaio Luciano D'Alessandro in data 29 ottobre 1986, repertorio n. 58014, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 6256, B.U.S.C. posizione n. 1594/222908, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 30 aprile 2001

Il dirigente provinciale: BARBATO

01A5103

DECRETO 4 maggio 2001.

Ripartizione delle risorse per il finanziamento delle attività di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Disposizioni in materia di promozione dell'occupazione».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1996 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, citata, recante disposizioni in materia di apprendistato;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 8 aprile 1998 in materia di contenuti formativi delle attività di formazione per gli apprendisti;

Visto l'art. 68 della legge n. 144 del 17 maggio 1999;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 118 prevede interventi in materia di formazione professionale;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si dispone la destinazione di lire 200 miliardi, a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. Le risorse di cui al comma precedente vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio e prevedendo un limite minimo di un miliardo di lire per ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma in base al criterio indicato in precedenza sono riportate nella tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.

4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate potrà essere utilizzata per il finanziamento di azioni collegate all'attività formativa, fra le quali dovrà essere prevista un'indagine di valutazione sui risultati delle attività finanziate dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 agosto 1999, n. 302, e predisposta secondo i criteri fissati dall'Isfol in raccordo con le regioni.

Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

Art. 2.

1. L'erogazione delle risorse assegnate è subordinata alla comunicazione da parte delle regioni e delle province autonome dell'avvio di almeno il 50% delle attività formative previste dal piano stesso predisposto in attuazione del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1999, n. 302.

2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività finanziate ciascuna regione predispone un rapporto semestrale elaborato secondo i criteri fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da inviare allo stesso Ministero.

3. Qualora entro il 30 giugno 2003 non venga dichiarato speso dagli assessorati competenti almeno il 70% delle risorse assegnate, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà procedere alla revoca delle quote non utilizzate.

Roma, 4 maggio 2001

Il dirigente generale: VITTORE

TABELLA

	Ripartizione delle risorse da assegnare
Piemonte	18.350.893.697
Valle d'Aosta	1.000.000.000
Lombardia	32.097.365.945
Prov. Aut. Bolzano	2.809.971.778
Prov. Aut. Trento	3.797.742.239
Veneto	33.393.697.084
Friuli-Venezia Giulia.	5.641.580.433
Liguria	3.988.711.195
Emilia-Romagna	24.283.160.865
Toscana	28.097.365.945
Umbria	3.548.447.789
Marche	8.122.295.390
Lazio	5.400.282.220
Abruzzo	4.717.779.868
Molise	1.000.000.000
Campania	4.403.104.421
Puglia	10.277.986.830
Basilicata	1.000.000.000
Calabria	1.795.390.405
Sicilia	3.428.974.600
Sardegna	2.845.249.294

01A5271

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero alla sig.ra Ajdin Nerma quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ajdin Nerma ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra tehnicara conseguito in Bosnia-Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visto in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra tehnicara conseguito nell'anno 1994 presso la scuola media superiore per infermieri di Zenica (Bosnia-Erzegovina) della sig.ra Ajdin Nerma nata a Zenica (Bosnia-Erzegovina) il giorno 19 aprile 1972 è riconosciuto ai fini in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ajdin Nerma è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5149

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero alla sig.ra Bruciu Carmen Simona quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bruciu Carmen Simona ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale di Tirgu Jiu (Romania) della sig.ra Bruciu Carmen Simona nata a Tirgu Jiu (Romania) il giorno 5 aprile 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bruciu Carmen Simona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5154

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero alla sig.ra Cyriac Shiny quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cyriac Shiny ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing conseguito nell'anno 1995 presso l'istituto professionale dell'ospedale S.D.M. di Jaipur (Rajasthan) della sig.ra Cyriac Shiny nata a Monipally (India) il giorno 31 maggio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cyriac Shiny è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5155

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero al sig. Grada Kliton quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Grada Kliton ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la scuola per infermieri professionali «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) del sig. Grada Kliton, nato a Elbasan (Albania) il giorno 21 dicembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Grada Kliton è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5156

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Garrido Toribio Cecilia Alejandrina ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano i riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en obstetricia conseguito nell'anno 1989 presso l'Universidad Nacional Mayor de San Marcos di Lima (Perù) della sig.ra Garrido Toribio Cecilia Alejandrina nata a Lima (Perù) il giorno 10 novembre 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Garrido Toribio Cecilia Alejandrina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Lesercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5157

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero alla sig.ra Peshtani Jonida quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Peshtani Jonida ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso la scuola per infermieri professionali «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Peshtani Jonida nata a Ballsh (Albania) il giorno 1° gennaio 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Peshtani Jonida è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5158

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero alla sig.ra Kola Etleva quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kola Etleva ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la scuola superiore privata «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Kola Etleva nata a Lushnja (Albania) il giorno 29 novembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kola Etleva è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'Ari

01A5159

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero alla sig.ra Tirlea Monica quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tirlea Monica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist rilasciato nel 1996 dalla scuola post-liceale sanitaria «Christiana» di Focsani (Romania) alla sig.ra Tirlea Monica nata a Focsani (Romania) il giorno 10 gennaio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tirlea Monica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il dirigente generale: D'Ari

01A5160

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento al sig. Markus Miller del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ottico.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale il sig. Markus Miller cittadino austriaco, chiede il riconoscimento del titolo di «Optiker» conseguito in Austria in data 22 novembre 1972, dalla Meisterprüfungsstelle der Kamer der Gewezblichen Wirtscft für Tirol, di Innsbruck, al fine dell'esercizio dell'attività in Italia di ottico;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di ottico che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9 del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Optiker» conseguito in Austria, in data 22 novembre 1972, dal sig. Markus Miller nato a Innsbruck (Austria) il 2 dicembre 1949, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di ottico, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'Ari

01A5177

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lungu Cristina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lungu Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1992 presso la scuola postliceale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Lungu Cristina nata a Brasov (Romania) il giorno 18 agosto 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Lungu Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5178

DECRETO 23 aprile 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Avonex interferone beta 1a».

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Avonex» interferone beta 1a, autorizzate con procedura centralizzata europea e inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/033/002 30 mcg (6 milioni UI) polvere e solvente per soluzione inniettabile 4 flaconi con dispositivo bioset + 4 siringhe preriempite uso intramuscolare .

Titolare A.I.C.: Biogen France SA.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Vampa» ehlornithine» autorizzate con procedura centralizzata europea e inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/173/001 11,5% crema 1 tubo 158 uso cutaneo;

EU/1/01/173/002 11,5% crema 1 tubo 308 uso cutaneo;

EU/1/01/173/003 11,5% crema 1 tubo 608 uso cutaneo;

Titolare A.I.C.: Myrs Squibb Phazma EEIG.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto il decreto AIC/UAC n. 91 del 29 dicembre 1999 con il quale la specialità nella confezione indicata è stata classificata come segue:

4 flaconi liof. + 4 siringhe solv. + 8 aghi, n. 033283019/E (in base 10) 0ZRQYC (in base 32);

classe: «A/65».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.530.000 (ex factory, IVA esclusa).

Su tale prezzo la ditta è tenuta a praticare uno sconto del 3,27% sulla fornitura ai centri specializzati.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 2.057.900 (IVA inclusa);

Vista la decisione della Commissione europea del 22 gennaio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale nella confezione 30 mcg (6 milion UI) polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconi con dispositivo bioset. + 4 siringhe preriempite uso intramuscolare;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto di immettere in commercio la nuova confezione con la sostituzione di quella precedentemente autorizzata;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Avonex interferone beta 1a» nella nuova confezione debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale AVONEX INTERFERONE BETA 1 A nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

30 mcg (6 milion UI) polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconi con dispositivo bioset + 4 siringhe preriempite uso intramuscolare, n. 033283021/E (in base 10), 0ZRQYF (in base 32).

Titolare A.I.C.: Biogen France SA.

Art. 2.

La nuova confezione sostituisce la confezione autorizzata con il decreto n. 91/1999 di cui alle premesse.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 23 aprile 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A5179

DECRETO 23 aprile 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Vaniqa - eflornithine».

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Avonex» inferone beta 1a, autorizzate con procedura centralizzata europea e inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/033/002 30 mcg (6 milioni UI) polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconi con dispositivo bioset + 4 siringhe preriempite uso intramuscolare .

Titolare A.I.C.: Biogen France SA.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Vampa» ehlornithine» autorizzate con procedura centralizzata europea e inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/173/001 11,5% crema 1 tubo 15g uso cutaneo;

EU/1/01/173/002 11,5% crema 1 tubo 30g uso cutaneo;

EU/1/01/173/003 11,5% crema 1 tubo 60g uso cutaneo;

Titolare A.I.C.: Myers Squibb Pharma EEIG.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 marzo 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vaniqa eflornithine»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione dello direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 20-21 marzo 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Vaniqa eflornithine» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale VANIQA EFLORNITHINE nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

11,5% crema 1 tubo 15 g uso cutaneo, n. 035115017/M (in base 10), 11HN09 (in base 32);

11,5% crema 1 tubo 30 g uso cutaneo, n. 035115029/M (in base 10), 11HN0P (in base 32);

11,5% crema 1 tubo 60 g uso cutaneo, n. 035115031/M (in base 10), 11HN0R (in base 32).

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Pharma EEIG.

Art. 2.

La specialità medicinale «Vaniqa eflornithine» classificata come segue:

11,5% crema 1 tubo 15 g uso cutaneo, n. 035115017/M (in base 10), 11HN09 (in base 32);

classe: «C»;

11,5,% crema 1 tubo 30 g uso cutaneo, n. 035115029/M (in base 10), 11HN0P (in base 32);

classe: «C»;

11,5% crema 1 tubo 60 g uso cutaneo, n. 035115031/M (in base 10), 11HN0R (in base 32);

classe: «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 23 aprile 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A5180

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 26 aprile 2001.

Modifiche dell'allegato *A* del decreto interministeriale 19 aprile 1996, in materia di animali pericolosi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA SANITÀ E DELLE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante: «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 6 della legge di cui alla premessa che precede, il quale dispone che «Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio decreto, i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e delle politiche agricole, in data 19 aprile 1996, emanato in applicazione della disposizione da ultimo citata;

Considerato che nell'allegato *A* di tale decreto, tra le specie dei rettili, ordine *Crocodylia*, non sono stati indicati tutti i generi e tutte le specie appartenenti alla famiglia delle *Crocodylidae*, *Alligatorydae* e *Gavialidae*;

Preso atto che la commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, s'è espressa nel senso della necessità di integrare urgentemente l'elenco delle specie in questione, al fine di evitare l'introduzione in Italia di esemplari vivi di animali di cui è proibita la detenzione in quanto pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'integrazione del decreto ministeriale in data 19 aprile 1996;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato *A* del decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e delle politiche agricole in data 19 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 3 ottobre 1996, la classificazione relativa all'ordine *Crocodylia* è sostituita dalla seguente:

ordine: *Crocodylia*;
famiglia: *Crocodylidae*;
sottofamiglia: *Crocodylinae*;
genere: tutti i generi;
specie: tutte le specie;

sottofamiglia: *Tomistominae*;
genere: tutti i generi;
specie: tutte le specie;

famiglia: *Alligatoridae*;
genere: tutti i generi;
specie: tutte le specie;

famiglia: *Gavialidae*;
genere: tutti i generi;
specie: tutte le specie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro delle politiche agricole
PECORARO SCANIO

01A5181

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 maggio 2001.

Modifiche al decreto ministeriale 17 gennaio 1981, recante: «Liberalizzazione dell'autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso il porto di Trieste».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO
DI PERSONE E COSE

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in particolare l'art. 16, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché l'art. 45 dello stesso decreto legislativo n. 80 del 1998 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 65/L alla *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1998, n. 82);

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 1981, n. 51), come modificato dal decreto ministeriale 20 dicembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 1985, n. 19), concernente la liberalizzazione dell'autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso il porto di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 1982, n. 73), recante la proroga della liberalizzazione del transito sul territorio italiano attraverso il porto di Trieste degli autotrasportori internazionali di merci;

Considerato che i suddeti decreti prevedono che l'ammissibilità del transito in regime di liberalizzazione viene autorizzata mediante il rilascio di un permesso all'ingresso nel territorio nazionale;

Considerato che presso il confine italo-austriaco, trattandosi di confine interno comunitario, non sono più presenti organi che effettuano controlli o rilasci di permessi ai vettori che lo attraversano;

Considerato in particolare che il valico doganale del Brennero non è più presidiato a tal fine e dal 31 dicembre 2000 non lo è neanche il valico di Tarvisio, come comunicato dalla direzione compartimentale di Trieste del Dipartimento delle dogane;

Considerato pertanto che non è più possibile in tali valichi rilasciare o ritirare permessi;

Ritenuto opportuno adeguare la disciplina vigente onde consentire lo svolgimento del traffico di transito nel rispetto dell'obbligo di munirsi preventivamente di un valido permesso;

Sentito il parere del direttore dell'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri di Trieste, presso cui è istituito il Centro di coordinamento delle funzioni di controllo;

Sentita l'autorità portuale di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 1981, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole «di cui all'art. 1» sono sostituite con le seguenti: «di Gorizia, di Fernetti, che rilasciano permessi di solo ingresso in Italia per l'imbarco a Trieste»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: «In ogni caso, quanto per l'autotrasporto in arrivo via mare nel porto di Trieste è accertata l'ammissione al transito liberalizzato di cui all'art. 1, da effettuarsi attraverso i valichi di frontiera di Brennero o Tarvisio, è rilasciato un permesso, di validità temporale strettamente necessaria, utilizzabile per l'andata e il ritorno con itinerario predeterminato in territorio italiano, salo che il vettore interessato non richieda l'ammissione al transito con rilascio di permesso di sola andata, che dovrà comunque essere restituito dopo l'esecuzione del transito all'ufficio che lo ha rilasciato. Qualora i tragitti di transito in territorio italiano debbano svolgersi dai citati valichi di Brennero o Tarvisio con direttrice nord-sud per l'imbarco nel porto di Trieste, prima dell'ingresso in territorio italiano dovrà essere comunque ottenuto l'accertamento dell'ammissione al transito liberalizzato con richiesta presentata al funzionario incaricato presso il porto di Trieste, che rilascerà il relativo permesso»;

c) il comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 1981, è sostituito dal seguente: «Il permesso di transito liberalizzato rilasciato nel luogo di ingresso nel territorio nazionale, sarà ritirato dal personale dislocato nel luogo di uscita, in particolare presso il porto di Trieste per i permessi rilasciati con validità per l'andata e il ritorno, che avrà cura di accertare che il trasporto in transito abbia avuto svolgimento nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite col presente decreto».

Art. 2.

All'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 1981, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, le parole «di cui all'art. 1» sono sostituite con «di cui all'art. 2, comma 1»;

b) nel comma 3, le parole «ad un funzionario con la qualifica di primo dirigente», sono sostuite con «al direttore dell'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri di Trieste (già ufficio provinciale della direzionale generale M.C.T.C.)».

Roma, 4 maggio 2001

Il direttore: RICOZZI

01A5273

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2001.

Riduzione del tasso ufficiale di riferimento.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la delibera del Consiglio direttivo della BCE del 10 maggio 2001;

Dispone:

A decorrere dal 15 maggio 2001 il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dal 4,75 al 4,50 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2001

Il Governatore: FAZIO

01A5375

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 2 maggio 2001.

Modifiche al decreto 20 marzo 2000, concernente le caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas e olio combustibile denso con acqua, destinate alla trazione ed alla combustione.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», il quale prevede l'inserimento, nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, di alcune tipologie di emulsioni di oli stabilizzate, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione;

Visto l'art. 12, comma 3, della citata legge n. 488 del 1999, il quale prevede che le caratteristiche tecniche che rendono le emulsioni idonee al predetto impiego sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, che fissa le aliquote per gli oli emulsionati;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *d),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede una modifica temporanea fino al 30 giugno 2001 delle aliquote di accisa di alcuni prodotti petroliferi;

Visti gli articoli 22, comma 5, e 23, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il decreto 20 marzo 2000 del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000 recante «Caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas ed olio combustibile denso con acqua destinate alla trazione ed alla combustione»;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 434 del 23 novembre 2000, recante recepimento della direttiva 98/1970/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

Visto il testo NC 637-01, revisionato al mese di aprile 2001, redatto dalla Commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA) e trasmesso in data 11 aprile 2001, riguardante i requisiti ed i metodi di prova dell'emulsione di acqua in gasolio per autotrazione;

Considerata la necessità di recepire le modifiche alle caratteristiche tecniche di cui al predetto decreto 20 marzo 2000 apportate, dal citato testo NC 637-01 aggiornato al mese di aprile 2001;

Tenuto conto altresì che la previsione, contenuta nel ripetuto decreto 20 marzo 2000, di limitare la produzione delle emulsioni stabilizzate nell'ambito dei depositi fiscali provoca la proliferazione di detti depositi, la cui istituzione viene richiesta al solo scopo di produrre tali emulsioni;

Ritenuta pertanto l'esigenza, per evitare la proliferazione dei depositi fiscali, pur mantenendo sotto controllo le attività produttive interessate, che la produzione delle emulsioni stabilizzate avvenga di norma presso i depositi fiscali e, nei casi ed alle condizioni stabiliti dall'Agenzia delle dogane, previa autoritazione e con l'adozione di idonei controlli, anche presso i depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa;

Atteso che l'individuazione delle citate caratteristiche tecniche, già rientrante nelle funzioni amministrative proprie del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, spetta ora al direttore dell'Agenzia delle dogane, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in applicazione dell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stato stabilito che l'Agenzia delle dogane, istituita ai sensi dell'art. 57, comma 1, dello stesso decreto legislativo con attribuzione dei compiti di pertinenza del Dipartimento delle

dogane e delle imposte indirette, sia attivata dal 1° gennaio 2001 e che dalla medesima data cessino le funzioni esercitate dal predetto Dipartimento;

Adotta
la seguente determinazione:

Art. 1.

1. Al decreto 20 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, le parole «secondo la proposta di norma AFNOR (pr NFM 07-101) non dà luogo, dopo cinque minuti, con una forza centrifuga relativa (fcr) pari a 4200 x g, a separazione visibile di acqua» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la proposta di norma UNICHIM MU 1548 non dà luogo, dopo 5 minuti, con una forza centrifuga relativa (fcr) pari a 4200, a separazione visibile di acqua libera»;

b) all'art. 1, comma 2, le parole «e sottoposto a centrifugazione con apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una forza centrifuga relativa (fcr) di 3060 x g per 15 minuti non dà luogo a separazione visibile di acqua» sono sostituite dalle seguenti: «e sottoposto a centrifugazione secondo la proposta di norma UNICHIM MU 1547 con una forza centrifuga relativa (fcr) di 3060 per 15 minuti non dà luogo a separazione visibile di acqua libera»;

c) all'art. 3, comma 2, le parole «dalla direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Area verifiche e controlli tributi doganali e accise-laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane;»;

d) il comma 1 dell'art. 4 è sostituito dal seguente: «1. Le emulsioni stabilizzate vengono prodotte di norma in depositi fiscali e, nei casi ed alle condizioni stabiliti dall'Agenzia delle dogane, in depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa appositamente autorizzati e sono custodite, anche nella fase di commercializzazione, separatamente dagli altri prodotti; non è consentita la miscelazione di emulsioni prodotte con tecnologie diverse».

e) all'art. 4, comma 3, dopo le parole «presso utenti extra rete» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione delle autovetture,»;

2. All'allegato I annesso al decreto 20 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al rigo 12, in corrispondenza della colonna «Caratteristiche» le parole «Contenuto di alchilnitrato» sono sostituite dalle seguenti: «Contenuto totale di nitrati espressi come 2-etil-esil-nitrato (EHN)» ed in corrispondenza della colonna «max.» il valore di «2500» è soppresso;

b) alla nota in calce dopo le parole «dalla Direttiva 98/1970/CE del 13 ottobre 1998» sono aggiunte le seguenti: «e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434.».

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

Il direttore: GUAIANA

01A5168

ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 3 maggio 2001.

Autorizzazione alla Fondiprev, compagnia italiana di assicurazione sulla vita S.p.a., con sede in Firenze, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella *A)* - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 1991, n. 18829, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I - tabella *A)* - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata a Fondiprev, compagnia di assicurazione sulla vita S.p.a., con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, n. 1, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza con la quale Fondiprev, compagnia di assicurazione sulla vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella *A)* - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'istituto, nella seduta del 18 aprile 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Fondiprev, compagnia di assicurazione sulla vita S.p.a.;

Dispone:

La società Fondiprev, compagnia di assicurazione sulla vita S.p.a., con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 1, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella *A)* - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A5105

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 31 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto relativamente alla scuola di specializzazione in nefrologia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 — Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 — Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la Tabella *E* relativa agli ordinamenti degli studi della Facoltà di Medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 8 marzo 2001;

Decreta:

La tabella *E* del Regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 249 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è modificato lo statuto della scuola di specializzazione in nefrologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA

Art. 250.

Istituzione, finalità, titolo conseguibile

È istituita la scuola di specializzazione in Nefrologia presso l'Università degli studi di Verona. Il corpo docente della scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia. La direzione della scuola spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo, o fuori ruolo, di prima e seconda fascia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Conseguito il titolo di specialista, è possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici.

Art. 251.

Organizzazione, durata, norme d'accesso

Il corso di specializzazione ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede indicativamente trecento ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di scienze biomediche e chirurgiche nonché la Cattedra di Nefrologia dell'Università degli studi di Verona.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie di servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 257/1991.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992.

La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potrà compiersi anche in più di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti ai successivi art. 3 e 4.

Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi. Il numero effettivo di iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità e il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le Università. Il numero di iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello Statuto.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in Medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del II° semestre del I° anno.

Il concorso è effettuato mediante prove e valutazioni dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti è così suddiviso:

a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla, + 10 punti da prova orale;

b) 20 punti dalla media di 5 esami propedeutici e/o inerenti la specialità, stabiliti con delibera del Consiglio di Facoltà;

c) 10 punti dalla valutazione della tesi o di pubblicazioni inerenti la specialità;

d) 10 punti per internato universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del Consiglio della scuola.

La commissione del concorso sarà formata dal direttore della scuola e da 4 docenti nominati dal preside della facoltà.

Art. 252.

Piani di studi e di addestramento professionalizzante

Il Consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il Consiglio stabilisce pertanto:

a) le opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

Il piano di studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal Consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.

Costituiscono aree obbligatorie, (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti:

E03A Biologia, E05A Biochimica, E06A fisiologia umana, F04B immunologia, E07X farmacologia, F06A anatomia patologica, F07A medicina interna, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F10A urologia, F07C medicina d'urgenza, F19C pediatria. Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attività di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07).

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma è deliberato dal Consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 253.

Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio

All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia svolto.

Ai fini dell'attestazione di frequenza il Consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.

Art. 254.

Esame di diploma

L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate agli standards europei.

Art. 255.

Norme finali

Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonché sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione.

Verona, 31 marzo 2001

Il rettore: MOSELE

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A) Area propedeutica

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla Nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.

Settori: E09A Anatomia, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, -F03X Genetica Medica, F07F Nefrologia.

B) Area di fisiopatologia nefrologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenici

che determinano lo sviluppo delle malattie renali.

Settori: E03A Biologia, F03X Genetica Medica, F04C Patologia generale, F04A

Immunologia, F07B Fisiopatologia clinica, F07F Nefrologia.

C) Area di laboratorio e diagnostica nefrologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla Nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia Patologica, F07F Nefrologia, Fl8X Diagnostica per immagini.

D) Area di Nefrologia clinica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07F Nefrologia, F07A Medicina Interna, E07X Farmacologia, F05X Microbiologia, Fl8X Diagnostica per immagini e radioterapia, F0lX Statistica medica, F10A Urologia, F19C Pediatria, F07C Medicina d'urgenza, F04A Patologia generale.

E) Area di Terapia sostitutiva della funzione renale

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene.

Settori: F07F Nefrologia, F08A Chirurgia dei trapianti.

F) Area dell'Emergenza Nefrologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica.

Settori: F07F Nefrologia, F07C Medicina d'urgenza, F12X Anestesiologia e rianimazione.

TABELLA *B*

STANDARDS NECESSARI ALLE STRUTTURE SANITARIE NON UNIVERSITARIE PER CONTRIBUIRE ALLA FORMAZIONE SPECIALISTICA, MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON L'UNIVERSITÀ PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA.

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attività media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attività sono:

a) attività ambulatoriale e di day hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;

b) attività di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica;

c) attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;

d) attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale, con almeno 8 posti dialisi.

TABELLA *C*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. aver collaborato all'esecuzione di almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti;

2. aver collaborato all'esecuzione di almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza;

3. saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale;

4. saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la più adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, con trapianto di rene.

Con riferimento all'art. 1, costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi.

b) terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare il più corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica.

c) clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie anti rigetto; saper gestire correttamente l'attività ambulatoriale per pazienti trapiantati.

01A5018

DECRETO RETTORALE 31 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto relativamente alla scuola di specializzazione in geriatria.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazi;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la tabella *E*, relativa agli ordinamenti degli studi della facoltà di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale in data 8 marzo 2001:

Decreta:

La tabella *E* del regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 170 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è modificato lo statuto della scuola di specializzazione in geriatria.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA

«Art. 171 *(Istituzione e finalità del titolo conseguito)*. — Nell'Università degli studi di Verona è istituita la Scuola di specializzazione in geriatria, che risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La Scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie e delle problematiche della geriatria.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 172 *(Organizzazione della scuola)*. — Il corso ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede un minimo di duecento ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture sanitarie della Scuola universitaria e le strutture ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

L'ordinamento specifico della Scuola disciplina gli specifici obiettivi di formazione.

Sede amministrativa della Scuola è la cattedra di geriatria e gerontologia presso l'istituto di clinica medica dell'Università degli studi di Verona.

Concorrono al funzionamento della Scuola la facoltà di medicina e chirurgia, nonché le strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e a quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneità per disponibilità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 257/1991.

Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della Scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

La formazione avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi previsti nelle norme vigenti ed in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato per ciascun anno di corso ed in totale.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti fra le singole scuole. Il numero degli iscritti previsto per ciascuna scuola non può superare quello previsto nello statuto: in caso di previsione statutaria di indirizzi a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo di iscrivibili.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al presente articolo è determinato in numero di otto per ciascun anno di corso ed in trentadue totali.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla Scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Le materie valutabili ai fini del punteggio sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio della professione entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi.

Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 173 *(Piano di studi e di addestramento professionale)*. — Il consiglio della Scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle singole strutture della facoltà di medicina e chirurgia con l'obiettivo di formare gli iscritti nel settore della geriatria.

Il consiglio determina pertanto:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano degli studi è determinato dal consiglio della Scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da

raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati in dettaglio nella tabella *A*.

L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione della singola tabella *B*.

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal consiglio della Scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 174 *(Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio)*. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della Scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 175 *(Esame di diploma)*. — L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica, coerente con i fini della specializzazione in geriatria, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzato sotto la guida di un docente della Scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore, secondo la vigente normativa.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico riportato nella tabella *B*.

Art. 176 *(Protocolli l'intesa e convenzioni)*. — L'Università su proposta della Scuola e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli d'intesa ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992 per i fini di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo.

L'Università su proposta del consiglio della Scuola può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con modalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Art. 177 *(Norme finali)*. — Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale) sono decretate e aggiornate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991».

Verona, 31 marzo 2001

Il rettore: MOSELE

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A) *Area della patogenesi e gerontologia generale*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali sulle teorie dell'invecchiamento, sulla biologia della senescenza e deve conoscere la fisiopatologia e le modalità di presentazione della involuzione fisiologica dei vari organi e apparati e dell'anziano nella sua globalità. Lo specializzando deve essere in grado inoltre di pianificare ed interpretare studi atti a valutare il profilo demografico ed epidemiologico e i rischi sia della popolazione anziana in generale che di gruppi particolari (aree metropolitane, urbane, rurali; anziani a domicilio o in istituzioni; differenti categorie di reddito).

Settori: F07A medicina interna, F04A patologia generale, F01X statistica medica.

B) *Area della clinica e terapia geriatrica*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le peculiarità della metodologia clinica geriatria e, in particolare, i metodi specifici di rilievo anamnestico ed obiettivo nel paziente anziano, familiarizzandosi con il concetto di multipatologia cronica (co-morbilità) e con le tecniche di valutazione complessiva. Deve inoltre apprendere le modificazioni età-correlate della farmacocinetica e della farmacodinamica e, attraverso lo studio farmaco-epidemiologico, conoscere i possibili effetti dell'impiego di più trattamenti concomitanti, ed infine apprendere i principi atti a prevenire i danni iatrogenici.

Settori: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, E07X farmacologia.

C) *Area della geriatria e delle specialità geriatriche*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie proprie dell'età geriatrica e conseguire la preparazione culturale necessaria a differenziare lo stato di malattia dall'involuzione fisiologica della senescenza. A tal fine lo specializzando dovrà pertanto apprendere gli elementi fondamentali nel campo delle varie specialità in modo da arrivare, in maniera autonoma, ad una corretta diagnosi clinica nelle situazioni di comorbilità tipiche dell'età avanzata.

Settori: F07A medicina interna, F10X urologia, F11A psichiatria, F16A malattie dell'apparato locomotore, F11B neurologia.

D) *Area della valutazione funzionale e multidimensionale geriatrica*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze culturali necessarie ad arrivare, superando l'ottica della patologia d'organo, ad una diagnosi funzionale globale ed a realizzare programmi

di intervento multidimensionale (medico, sociale, riabilitativo) atti a prevenire o a limitare la disabilità e ad ottenere il recupero funzionale dell'anziano.

Settori: F07A medicina interna, F16B medicina fisica e riabilitazione.

E) *Area della medicina riabilitativa dell'anziano e aspetti sociosanitari della popolazione anziana*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere gli obiettivi fondamentali ed i principi generali della riabilitazione nell'anziano, e le tecniche da utilizzare in specifiche patologie croniche o con possibili esiti invalidanti, principalmente nei settori ortopedico, neurologico, neuropsichiatrico, cardiologico. Deve inoltre saper valutare la applicabilità e l'efficacia di programmi di riabilitazione in differenti regimi di assistenza (es.: ambulatoriale, in dayhospital, in ricovero ospedaliero, in residenze sanitarie assistenziali, ecc.).

Settori: F07A medicina interna, F16B mdicina fisica e riabilitazione.

L'attività didattica formale e seminariale è ripartita fra le diverse aree di insegnamento come di seguito specificato.

I ANNO

F04A - Biologia dell'invecchiamento	ore 20
F04A - Fisiologia dell'invecchiamento	ore 20
F07A - Patologia geriatrica	ore 60
F07A - Semeiotica e metodologia geriatrica	ore 60
F11A - Psicologia dell'anziano	ore 20
F01X - Elementi di statistica, epidemiologia e demografia	ore 20
Totale . . .	ore 200

II ANNO

F04A - Patologia generale	ore 20
E07X - Farmacologia	ore 30
F07A - Patologia geriatrica	ore 50
F07A - Semeiotica e metodologia geriatrica	ore 50
F07A - Tecniche e metodologie specifiche relative agli apparati respiratorio, cardiovascolare e gastroenterico	ore 20
F16B - Elementi di riabilitazione geriatrica	ore 30
Totale . . .	ore 200

III ANNO

F07A - Clinica geriatrica e terapia	ore 70
F16A - Ortopedia geriatrica	ore 10
F10X - Urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica	ore 20
F11B - Neurologia geriatrica	ore 25
F11A - Psicogeriatria	ore 25
F16B - Riabilitazione motoria e neurologica	ore 25
F07A - Riabilitazione respiratoria e cardiovascolare	ore 25
Totale . . .	ore 200

IV ANNO

F07A - Clinica geriatrica e terapia	ore 100
F08A - Chirurgia geriatrica	ore 30
F16B - Riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori	ore 20
F07A - Geriatria sociale	ore 20
F07A - Terapia occupazionale e geragogia	ore 10
F07A - Pratica geriatrica extra ospedaliera ed organizzazione sanitaria	ore 10
F07A - Formazione del personale e assistenza geriatrica	ore 10
Totale . . .	ore 200

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

a) Medicina clinica

1. aver redatto e firmato almeno 100 cartelle cliniche di degenti e/o pazienti ambulatoriali comprensive di, ove necessario, esami liquidi biologici. Per quanto attiene la cartella clinica dovrà aver partecipato alla raccolta dei dati anamnestico, ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, alla valutazione critica dei dati clinici;

2. aver eseguito almeno 20 consulenze geriatri che presso altri reparti, 20 in RSA;

3. aver partecipato all'esecuzione, refertando in cartella, di atti medici quali: 50 esplorazioni rettali, 50 manovre invasive (paracentesi, toracentesi, ecc.), al posizionamento di 20 cateteri vescicali e 20 sondini naso-gastrici, all'esecuzione e refertazione di 20 esami del *fundus oculi*, alla detersione e medicazione di 20 piaghe da decubito, ulcere trofiche e piede diabetico, aver eseguito il bilancio idrico e nutrizionale di almeno 30 pazienti;

4. aver condotto in almeno 20 casi la valutazione dell'osteopenia nell'anziano.

b) Medicina strumentale e laboratoristica

1. aver eseguito e controfirmato almeno 50 ECG; aver partecipato all'esecuzione di 20 esami dopler dei vasi epiaortici e periferici; aver assistito ad almeno 20 esami ecografici addominali;

2. aver discusso con un esperto almeno: 20 esami TAC-RMN del cranio, 50 radiografie del torace, rachide, digerente e clisma del colon, 20 esami urodinamici, 20 esami ecocardiografici, 10 esami angiografici.

c) Valutazione multidimensionale geriatrica

1. aver partecipato al coordinamento di una UVG, partecipando alla stesura del programma di intervento di almeno 40 casi di anziani in diversi punti della rete di assistenza geriatrica (intra-ospedaliera, ospedale diurno, territorio) utilizzando le principali scale di valutazione funzionale (globale, neurologica e psicometrica).

d) Geriatria ambulatoriale

1. aver prestato servizio per almeno 30 giorni complessivi in ognuno dei seguenti ambulatori:

morbo di Parkinson, demenza, diabetologico, di riabilitazione funzionale.

e) Medicina d'urgenza

1. aver prestato servizio per 60 giorni complessivi in un reparto in cui venga praticata la medicina d'urgenza;

2. aver condotto 10 volte le basilari manovre di rianimazione cardiopolmonare su un manichino e, possibilmente, alcune volte su un paziente;

3. aver praticato almeno 10 volte ventilazione assistita con pallone AMBU;

4. aver eseguito sotto controllo almeno 3 volte una defibrillazione elettrica.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

01A4933

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 28 aprile 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Veduto lo statuto della Università degli studi di Urbino emanato con decreto rettorale n. 628/1999 del 20 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1999, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che in data 6 aprile 2001 è stato approvato dal senato accademico dell'Università il regolamento didattico di Ateneo a norma della legge n. 341/1990 e del decreto n. 509/1999;

Vedute le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente in data 13 e 16 marzo 2001 con le quali era stata conferita al rettore la delega ad apportare con suo autonomo provvedimento le modifiche agli articoli del vigente statuto dell'Università non più conformi alle nuove offerte didattiche;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, emanato con decreto rettorale n. 628/1999 del 20 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1999, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificato nel senso che il titolo I - Capo II «Fonti normative» l'art. 8, il Titolo II «Strutture e attività didattiche e di ricerca» gli articoli 9, 10 e 17, il Titolo VI «Norme comuni, finali e transitorie» gli articoli 49, 50 e l'allegato I «Strutture didattiche», sono come appresso modificati:

TITOLO I

Capo II

FONTI NORMATIVE

Art. 8.
Regolamenti

La frase «nonché le modalità per il funzionamento delle scuole dirette a fini speciali», inserita nel terzo comma, è soppressa.

TITOLO II

STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 9.

La frase «negli articoli 16 e 17 del presente statuto» inserita nel primo comma, è soppressa e sostituita nel modo che segue: «nell'art. 16 del presente statuto».

Art. 10.
Facoltà

La frase «Il loro elenco, con i relativi corsi di laurea e di diploma, è allegato al presente Statuto (Allegato I)», inserita nel primo comma è soppressa e sostituita nel modo che segue: «Il loro elenco, con i relativi corsi di laurea istituiti in attuazione del decreto 3 novembre 1999, n. 509, e dei suoi decreti attuativi, è allegato al regolamento didattico di ateneo dell'Università degli studi di Urbino».

... Omissis ...

Il comma quinto è soppresso.

Art. 17.
Altre struttore didattiche

Il comma secondo è soppresso.

TITOLO VI

NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 49.
Entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti

Il comma quarto è soppresso.

Art. 50.
Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti

Le parole «Le scuole» inserite del sesto comma, sono soppresse come pure è soppresso l'allegato I «Strutture didattiche».

Urbino, 28 aprile 2001

Il rettore: Bo

01A5116

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Avviso di partecipazione ai «Cento progetti al servizio dei cittadini». - Per un'innovazione diffusa e sostenibile (IV edizione).

Che cosa è «Cento progetti al servizio dei cittadini».

Il programma «Cento progetti al servizio dei cittadini» è un'iniziativa di promozione e valorizzazione di esperienze realizzate da amministrazioni pubbliche, a diversi livelli istituzionali e nei diversi settori dei servizi pubblici, finalizzate al miglioramento della qualità e allo sviluppo di innovazione. Elemento caratterizzante delle esperienze che «Cento progetti» intende valorizzare è l'orientamento ai risultati e l'attenzione continua nei confronti dei cittadini e, in generale, dei «clienti» delle pubbliche amministrazioni (imprese, associazioni professionali, organizzazioni no-profit, altre amministrazioni pubbliche).

«Cento progetti al servizio dei cittadini» è un'iniziativa premiale del Dipartimento della funzione pubblica, nel quadro degli interventi promossi e rivolti a sostenere l'attuazione delle riforme e favorire il processo di cambiamento delle organizzazioni pubbliche.

Il premio è stato avviato nel 1994 in una fase di forte impulso all'introduzione di riforme istituzionali e amministrative del nostro Paese. Le due successive edizioni (1996-1997 e 1999-2000), hanno progressivamente affermato nel sistema della P.A. italiana la cultura del riconoscimento all'innovazione, come dimostra anche l'elevato numero, circa 20, di premi settoriali (ambiente, sanità, comunicazione pubblica, sviluppo locale, ...) istituiti negli ultimi anni.

Come si caratterizza la quarta edizione

La quarta edizione di «Cento progetti al servizio dei cittadini», realizzata dal Formez su incarico del Dipartimento della Funzione pubblica, nell'ambito del progetto CIPA (Coesione e Innovazione per la Pubblica Amministrazione), è finalizzata a premiare e valorizzare:

esperienze di innovazione finalizzate a migliorare i servizi ai cittadini, e in generale ai clienti delle amministrazioni pubbliche, accrescendo la qualità dei servizi resi attraverso il rafforzamento delle relazioni con le parti interessate (per esempio attraverso processi di consultazione, di partecipazione dei cittadini o di valutazione congiunta con associazioni);

progetti di miglioramento che facciano riferimento ai più recenti indirizzi di riforma (es. controlli e valutazione, semplficazioni, decentramento, governo elettronico....).

In linea con l'evoluzione dei premi all'innovazione a livello internazionale e con gli orientamenti sviluppati in sede europea sulla valutazione della qualità nelle pubbliche amministrazioni emersi dalla Conferenza di Lisbona (maggio 2000), la quarta edizione di «Cento progetti» pone un'attenzione particolare alle organizzazioni innovatrici» ovvero:

capaci di ottenere risultati durevoli e sostenibili attraverso un utilizzo completo delle leve gestionali;

disponibili al trasferimento e alla messa a disposizione ad altre amministrazioni delle proprie esperienze e conoscenze sull'innovazione;

orientate a rafforzare i processi di apprendimento e la gestione delle conoscenze («knowledge management»);

in grado di interagire positivamente con il proprio contesto, attivando esperienze di cooperazione, di partnership e di partecipazione.

Una sessione speciale del premio assegnerà un riconoscimento alle amministrazioni, fra le cento premiate, che saranno individuate come maggiormente rispondenti a tali logiche di azione.

Chi può partecipare

Possono candidarsi presentando progetti e iniziative che abbiano prodotto risultati concreti e verificabili:

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

regioni;

province;

comuni;

comunità montane e altre forme associative tra enti locali;

aziende sanitarie e ospedaliere;

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo;

agenzie e istituzioni regionali o di enti locali;

autorità indipendenti;

università e enti pubblici di ricerca;

camere di commercio, industria e artigianato;

enti pubblici non economici.

Come sono selezionati i progetti vincitori.

I progetti vincitori saranno selezionati tenendo conto dei seguenti criteri:

innovatività sul piano degli obiettivi specifici, delle soluzioni adottate, delle modalità di sviluppo e combinazione di questi fattori;

efficacia in termini di risultati concretamente conseguiti, con particolare riferimento all'utenza finale e ai «clienti» delle amministrazioni pubbliche (incluse imprese e altre amministrazioni);

accelerazione dei processi di riforma in atto, anche attraverso soluzioni originali, anticipatrici e coerenti con gli indirizzi generali;

sostenibilità organizzativa, costituita dalla capacità di integrare nell'intera amministrazione in modo significativo e duraturo l'innovazione realizzata attraverso lo sviluppo delle leve gestionali (coinvolgimento e formazione del personale, modifiche organizzative, strategie di comunicazione, interventi di razionalizzazione dei processi, etc.);

esemplarietà e trasferibilità, ovvero possibilità di applicazione in altre realtà amministrative ed effettiva realizzazione di esperienze di diffusione dell'innovazione.

La procedura di selezione sarà articolata nelle seguenti fasi:

1. verifica di ammissibilità;

2. preselezione tecnica: selezione di almeno 300 progetti che rispondano ai criteri prima elencati. Le amministrazioni che supereranno questa prima selezione dovranno fornire ulteriori informazioni attraverso la compilazione di un formulario standard;

3. valutazione approfondita dei progetti che avranno superato la fase precedente: la valutazione, che avrà come riferimento sempre i criteri elencati in precedenza, potrà avvalersi anche del supporto di esperti e potrà prevedere visite ed approfondimenti presso le amministrazioni.

4. selezione finale: individuazione dei cento progetti da parte di un Comitato di selezione nominato dal Ministro della funzione pubblica a partire dalla rosa finale di candidature determinata attraverso le fasi precedenti.

A conclusione del ciclo di selezione è previsto, per un numero ristretto di amministrazioni vincitrici, l'utilizzo dei criteri adottati dal «Common Assessment Framework», strumento per l'autovalutazione da parte delle amministrazioni pubbliche definito e utilizzato a livello europeo per l'individuazione delle organizzazioni innovatrici.

Perché partecipare

La quarta edizione del premio, è inserita nell'ambito delle attività del progetto CIPA (Coesione e Innovazione per le pubbliche amministrazioni). Le amministrazioni vincitrici potranno partecipare ad iniziative di diffusione delle innovazioni realizzate, entrare in programmi mirati di valorizzazione delle esperienze, anche in ambito internazionale, partecipare a seminari e a workshop nazionali ed internazionali. I progetti vincitori e quelli meritevoli di segnalazione saranno, inoltre, inseriti nella «Banca dati dell'Innovazione» contenuta nel nuovo sito Internet del Formez dedicato all'innovazione amministrativa www.cipa.net/bdi

Alle amministrazioni premiate sarà consegnato un certificato di premiazione e le stesse potranno far uso del logo «Cento Progetti» nelle loro attività di comunicazione pubblica.

La premiazione avverrà nel corso del FORUM PA 2002 alla presenza del Ministro della funzione pubblica.

Come partecipare

Per candidarsi è necessario compilare la scheda-progetto allegata al presente bando. Sono entrambi disponibili anche nei siti Internet www.formez.it/www.cipa.net e www.funzionepubblica.it/ Le buste contenenti le schedeprogetto compilate sia nella versione cartacea, sia nella corrispondente versione elettronica (su dischetto contenente i file in formato compatibile con Office 97) dovranno pervenire entro il 30 settembre 2001 al seguente indirizzo:

Progetto CIPA — «Cento progetti al servizio dei cittadini» — FORMEZ- Viale Campi Flegrei, 34 - 80072 Arco Felice (Napoli).

È possibile inviare la versione elettronica della scheda-progetto attraverso posta elettronica a uno dei seguenti indirizzi: centoprogetti@cipa.net - centoprogetti@formez.it

In tal caso non è richiesto l'invio della scheda-progetto in forma cartacea.

Se serve aiuto.

Per informazioni ed assistenza nella formulazione delle candidature è possibile rivolgersi al Formez telefonando ai numeri 081/5250313/318/309 dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30, il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13, oppure inviando un fax al numero 081/5250312, oppure inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: infocipa@formez.it

Il Direttore dell'Uipa: MARCONI

CENTO PROGETTI AL SERVIZIO DEI CITTADINI
IV EDIZIONE

SCHEDA PROGETTO LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
(ASPETTI GENERALI DEL PROGETTO)

La presente scheda-progetto compilata integralmente deve pervenire entro il 30 settembre 2001 al seguente indirizzo:

Progetto CIPA — «Cento progetti al servizio dei cittadini» — FORMEZ- Viale Campi Flegrei, 34 — 80072 Arco Felice (Napoli).

La scheda-progetto redatta in formato cartaceo dovrà essere corredata di un dischetto contenente i file in formato compatibile con Office 97. È possibile inviare la versione elettronica del formulario attraverso posta elettronica a uno dei seguenti indirizzi: centoprogetti@cipa.net, cento progetti@formez.it

In tal caso non è richiesto l'invio della scheda-progetto in forma cartacea.

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE:

ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE:

REFERENTE DEL PROGETTO (obbligatorio):

Cognome e nome: ....
Qualifica: ....
Ente di appartenenza: ....
Unità organizzativa *(settore, ufficio servizio)* ....
Indirizzo: ....
telefono: .... fax .... e.mail: ....

TITOLO DEL PROGETTO:

(riportare il titolo dell'iniziativa nella forma più sintetica possibile)

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO:

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

STATO DI OPERATIVITÀ DEL PROGETTO:

☐ - Progetto realizzato

☐ - Progetto in corso di realizzazione, che ha già prodotto risultati concreti e verificabili (conclusione prevista per....)

DURATA DEL PROGETTO *(in mesi):*

UFFICI O SERVIZI DIRETTAMENTE COINVOLTI NEL PROGETTO:

UFFICI O SERVIZI INDIRETTAMENTE COINVOLTI NEL PROGETTO:

IDEA PROGETTO
(specificare le motivazioni/esigenze da cui è scaturito il progetto):

OBIETTIVI
(indicare le finalità specifiche del progetto in termini di obiettivi concreti):

DESTINATARI PRINCIPALI DEL PROGETTO
(specificare se si tratta di cittadini/utenti, altri enti istituzionali, imprese organizzazioni no-profit, associazioni, altri soggetti e descriverli):

SVILUPPO DEL PROGETTO
(illustrare le caratteristiche del progetto in termini di percorso e azioni intrapresi e articolazione temporale delle diverse fasi):

RISULTATI CONSEGUITI ALLA DATA DI COMPILAZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA.
(N.b. in caso di progetti che riguardino la costituzione di uffici/servizi specificare se il servizio è attivato):

PERCHÉ IL PROGETTO È INNOVATIVO?
(Specificare ed illustrare gli elementi di innovatività del progetto ad es. introduzione di nuove tecnologie, adozione di nuove strategie di gestione/erogazione dei servizi, ridefinizione degli assetti organizzativi, introduzione di nuove politiche di gestione del personale, realizzazione di nuove forme di collaborazione/partenariato con enti terzi ecc......)

IN CHE MODO IL PROGETTO HA CONTRIBUITO AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RESI ALL'UTENZA?

IL PROGETTO PREVEDE LA PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI *(più risposte):*

☐ - Si, in fase di ideazione

☐ - Si, in fase di realizzazione

☐ - No

IL PROGETTO È STATO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON (più risposte):

☐ - Enti istituzionali
☐ - Società/Imprese
☐ - Associazioni di categoria
☐ - Terzo settore
☐ - Enti di ricerca
☐ - Altro, ...
Specificare:

QUAL È STATO IL CONTRIBUTO DEI PARTNERS?

☐ - Economico
☐ - Logistico/organizzativo
☐ - Promozionale
☐ - Formale (patrocinio,...)
☐ - Altro, ...

IL PROGETTO È STATO FINANZIATO CON FONDI:
(indicare il valore percentuale)

☐	Interni all'ente	.... %
☐	Comunitari	.... %
☐	Nazionali	.... %
☐	Regionali	.... %
☐	Provinciali	.... %
☐	Comunali	.... %
☐	Privati/Sponsorship	.... %
☐	Altro	.... %
	TOTALE	100%

01A5230

Avviso relativo alla conferma del dott. Guido Alborghetti a commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 2001, il dott. Guido Alborghetti è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina, fino al 15 giugno 2001.

01A5200

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 aprile 2001, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Hafid Benchemsi, console del Regno del Marocco a Torino.

01A5209

Soppressione della decisione XXIII-9 adottata nella XXIII sessione plenaria (giugno 1994) dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (C.I.P.) e pubblicata in (C.I.P.).

Si comunica che la decisione XXIII-9, adottata dalla Commissione internazionale permanente (C.I.P.), ai sensi dell'art. 8 della convenzione sul riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili del 1969, e già pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996, non è entrata in vigore a causa del veto posto dalla Germania.

01A5162

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «Santa Famiglia di Nazareth», in Potenza

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «Santa Famiglia di Nazareth», con sede in Potenza.

01A5163

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini «Lessini Durello».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata in data 13 ottobre 1999, dal consorzio tutela vini d.o.c. «Lessini Durello», con sede in Roncà (Verona), legittimato ai sensi dell'art. 2 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, intesa ad ottenere la modifica dei disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Lessini Durello», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987.

Viste le risultanze della pubblica audizione che ha avuto luogo in Montecchio Maggiore (Vicenza) il 1º febbraio 2001;

Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione, modificato, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suadetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 542/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MONTI LESSINI» O «LESSINI»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipolgie:

Durello (anche in versione passito e spumante e con la specificazione superiore), bianco (anche in versione spumante e con la specificazione superiore), rosso (anche con la specificazione riserva) e spumante (metodo classico, anche in versione rosato o rosè).

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» Durello deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con la varietà Durella per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve delle varietà Garganega, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot nero.

Il vino a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» bianco deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati in ambito aziedale ed aventi la seguente composizione varietale:

Chardonnay per almeno il 50%, Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.

Il vino a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» rosso deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati in ambito aziendale ed aventi la seguente composizione varietale:

Merlot per almeno il 50%, Pinot nero, Corvina, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere, da soli o congiuntamente, per la differenza.

Il vino a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» spumante (metodo classico) deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati in ambito aziendale ed aventi la seguente composizione varietale:

Chardonnay per almeno il 50%, Pinot bianco e Pinot nero, da soli o congiuntamente, per la differenza.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» comprende:

a) provincia di Verona: l'intero territorio dei comuni di Vestenanova, San Giovanni Marione e parte del territorio dei comuni di Montecchia di Crosara, Roncà, Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia Calavena;

b) provincia di Vicenza: l'intero territorio dei comuni di Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano, Gambugliano, Trissino e parte del territorio dei comuni di Cornedo, Costabissara, Gambellara, Isola Vicentina; Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Zermeghedo.

La zona risulta così delimitata:

a est, iniziando dal confine con la provincia di Vicenza, in località Calderina a quota 36, segue la strada che porta a Roncà, passando per le località Binello e Momello. Attraversa il centro abitato di Roncà, riprende la strada che si immette nella provinciale Monteforte-Montecchia fino al confine comunale di Montecchia di Crosara. Segue detto confine comunale fino a quota 64 e poi la strada che porta nuovamente sulla provinciale a sud della cantina sociale di Montecchia di Crosara. Prosegue per breve tratto verso nord la provinciale della Val di Alpone fino al ponte sull'omonimo torrente che lo attraversa seguendo poi la strada comunale che passa dalle località Molino, Castello e San Pietro a sud dell'abitato di Montecchia di Crosara, prosegue fino a incontrare il torrente Rio Albo a quota 85 che delimita la zona fino a quota 406 a sud di Corgnan e Tolotti per congiungersi con il confine comunale di Cazzano di Tramigna. Prende la strada comunale per Marsilio e seguendo la quota di livello tocca il Rio V. Brà e V. Magragnan fino a quota 149 in località Caliari. Da località Caliari prosegue verso nord per la strada che porta a Campiano fino alla località Panizzolo a quota 209 per unirsi al torrente Tramigna; sale a nord il Tramigna fino ad arrivare al confine comunale di Tregnago che lo segue per breve tratto verso ovest e quindi raggiunge la località Rovere a quota 357 e successiva 284. Prende la strada che porta a Tregnago passando per quota 295, entra nell'abitato di Tregnago, lo attraversa seguendo la strada principale fino a quota 330. Da quì si immette sulla comunale per Marcemigo che attraversa e prosegue per salire a località Marini a quota 481 e successivamente si immette sulla provinciale per S. Mauro di Saline a quota 523. Segue la provinciale per S. Mauro di Saline verso nord fino a località Bettola al confine con il comune di Badia Calavena.

Dalla località Bettola si scende a valle seguendo la comunale, passando fra le località Canovi, Valle, Antonelli, Riva, Fornari si entra nell'abitato di Badia Calavena e da quota 451, seguendo la comunale verso est, si sale alla località Collina a quota 734 raggiungendo il confine con Vestenanova a quota 643, continuando per la comunale si passa dall'abitato di Castelvero, si prosegue per Vestenavecchia fino a giungere a Vestenanova centro; si prosegue per la località Siveri seguendo la comunale e si arriva alla località Alberomato; da qui, toccando la località Bacchi, si giunge al confine con la provincia di Vicenza e seguendo i confini provinciali verso nord fino a raggiungere quota 474 s.l.m., il limite di zona prosegue lungo il confine nord del comune di Chiampo verso est e quindi verso sud, fino all'intersezione di questo con la strada provinciale che congiunge Chiampo con Nogarole Vicentino in coincidenza con la quota 468 s.l.m. Segue quindi detta strada, tocca il centro abitato di Nogarole e prosegue lungo la strada che conduce a Selva di Trissino fino al Capitello posto dopo la quota 543 s.l.m., si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di quì corre lungo il sentiero attraversando la contrada Prizzi congiungendosi poi a quota 530 s.l.m. con la strada per Cornedo, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle contrade Caliari, Stella, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la località Grigio. S'innesta qui a Cornedo sulla statale n. 246 che segue fino a poco prima del ponte dei Nori. Gira quindi verso est e prende tosto la strada comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianci, Muzzolon, Milani (quota 547); di qui segue la carrareccia con direzione nord-est fino alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di Sopra, Casare di Sotto, Godeghe fino al bivio con la strada comunale Monte di Malo-Monte Magré che percorre appunto fino a questo centro abitato. Da quì segue la strada per Magré fino a quota 294 proseguendo successivamente in direzione nord-ovest toccando quota 214, segue poi la Valfreda raggiungendo località Raga a quota 414 e da quì prosegue fino al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a quota 216. Da quì segue il torrente Leogra fino al ponte della statale n. 46 per Schio seguendo successivamente la strada rivierasca fino a quota 188. Segue quindi la strada statale n. 46 Schio-Vicenza fino alla località Fonte di Castelnovo. Attraversa e prende quindi la strada per Costabissara che raggiunge toccando le località Ca' de Tommasi e Pilastro.

Il limite di zona segue quindi la strada comunale da Costabissara a Creazzo passando per località S. Valentino fino a raggiungere il confine meridionale del comune di Costabissara; prosegue quindi verso ovest lungo i confini comunali sud di Costabissara, Gambugliano e Castelgomberto fino all'intersezione di quest'ultimo con il confine ovest del comune di Montecchio Maggiore (intersezione con torrente Poscola). Segue detto confine fino a intersecare la statale n. 246 che percorre verso sud fino all'abitato di Montecchio Maggiore (bivio per Montorso). Il limite segue quindi la strada per Montecchio Maggiore e Montorso, fino al ponte sul torrente Chiampo, attraversa il corso d'acqua e prosegue verso sud fino alla strada per Zermeghedo che raggiunge. Devia quindi sulla strada per Selva di Montebello toccando la contrada Sinico e Caiazza fino a Selva. Il confine di zona prende quindi la strada per .....

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di cultura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Monti Lessini» o «Lessini» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono peraltro da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni eccessivamente umidi e fertili.

Le viti devono essere allevate esclusivanente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione delle varietà Garganega e Durella per le quali è consentita anche l'uso della pergola inclinata semplice e della pergoletta.

Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e che non rispondono ai requisiti di cui al comma precedente, è consentita la rivendicazione della presente denominazione per un periodo massimo di quindici anni.

Trascorso tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo precedente saranno automaticamente cancellati dai rispettivi albi.

È fatto obbIigo nella conduzione delle pergole veronesi a letto piano la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ad ettaro fino ad ottantamila.

Tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare devono avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.000, ad esclusione delle varietà Durella e Garganega per le quali il numero di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura: è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Tipologia	Prod. max uva/ha T.	Titolo alc. vol. nat. minimo
Durello	16	9,50
Bianco, spumante e rosso	12	10,50

Le uve destinate alla produzione dei vini a colore bianco designati con il termine «superiore» devono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 1,00% vol. maggiore di quello indicato al comma precedente.

Le uve destinate alla produzione di vini spumanti possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.

In annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della regione Veneto, adottato secondo le procedure di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione, entro comunque i limiti massimi consentiti dalla specifica normativa.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di orgine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole e forestali — al Comitato nazionale per la tutela e la valutazione delle denominazioni di orgine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti nel presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino a indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.

La facoltà di cui al comma precedente si esercita in aggiunta al disposto di cui all'art. 10, lettera *c)*, della legge n. 164/1992 e senza eccedere il limite massimo previsto.

Art. 5.

Le operazioni di appassimento e di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di orgine controllata «Monti Lessini» o «Lessini», nonché di affinamento dei vini laddove prevista, devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane, Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno per la provincia di Verona e Lonigo, Sarego, Brendola, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaveria, Thiene, Santorso, Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del Pasubio e Velo d'Astico per la provincia di Vicenza.

Nelle vinificazioni sono ammesse soltanto le pratiche enologiche reali e costanti atte a confermare al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%; per la tipologia spumante la resa è calcolata al netto dei prodotti aggiunti per la presa di spuma.

La resa compresa tra la percentuale precedente ed il 75%, non ha diritto alla denominazione di origine. Se la resa, infine, supera anche quest'ultimo limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Monte Lessini» o «Lessini» passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, per un periodo non inferiore ai due mesi, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale.

La resa massima dell'uva in vino per ottenere il «Monti Lessini» o «Lessini» passito non deve essere superiore al 40%.

Le operazioni di conservazione e vinificazione delle uve destinate alla produzione della tipologia passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

I vini a denominazione di orgine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» Durello spumante e bianco spumante devono essere ottenuti ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale.

Il vino a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» spumante deve essere ottenuto ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico alle condizioni e ai requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il «Monti Lessini» o «Lessini» spumante deve permanere per almeno 15 mesi sui lieviti di fermentazione; tale periodo decorre a partire dalla data del tiraggio, ma comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve.

La elaborazione dei vini spumanti, deve avvenire solo all'interno del territorio della regione Veneto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» rosso può essere designato con la menzione «riserva» solo qualora venga sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni, di cui tre mesi in bottiglia; detto periodo decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

È ammesso l'arricchimento con mosti concentrati ottenuti da uve della zona di produzione o con mosti concentrati rettificati.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Monti Lessini» o «Lessini» Durello:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: delicatamente fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, più o meno abboccato, anche vivace come da tradizione;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol e 11,50% vol nella versione superiore;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Monti Lessini» o «Lessini» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, sapido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol e 12,50% vol nella versione superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Monti Lessini» o «Lessini» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico;

sapore: pieno, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Monti Lessini» o «Lessini» rosso riserva:

colore: rosso rubino, intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: ampio, intenso, talvolta speziato;

sapore: armonico, vellutato persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

«Monti Lessini» o «Lessini» Durello spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico e lievemente fruttato;

sapore: fresco, piacevole e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 6,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

«Monti Lessini» o «Lessini» spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino, più o meno carico;

odore: caratteristico, con delicato sentore di lievito;

sapore: tipico, vivace, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Monti Lessini» o «Lessini» spumante rosato o rosé:

spuma: fine e persistente;

colore: rosso più o meno tenue;

odore: caratteristico, con delicato sentore di lievito, talora fruttato;

sapore: tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Monti Lessini» o «Lessini» passito:

colore: giallo dorato;

odore: caratteristico, intenso e fruttato;

sapore: amabile o dolce, vellutato armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol, di cui almeno 11,50% vol effettivo;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l.

I vini «Monti Lessini» o «Lessini» di cui al presente articolo, possono essere elaborati secondo la pratica tradizionale anche in recipienti di legno, in tal caso possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio provvedimento i limiti sopra indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine contrallata «Monti Lessini» o «Lessini» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi; ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche, di unità amministrative, o illazioni, aree, zone, località, dalle quali realmente provengono le uve è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nella designazione dei vini a denominazione di orgine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Nella designazione e presentazione dei vini «Monti Lessini» o «Lessini» che hanno la qualificazione di «superiore» e «riserva» e nella tipologia «passito» deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve dalle quali sono stati ottenuti detti vini.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine contrallata «Monti Lessini» o «Lessini», limitatamente alle tipologie non spumanti, devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie fino a tre litri. Qualora detti vini siano confezionati in bottiglie di contenuto nominale compreso tra 0,500 e litri tre è obbligatorio l'uso del tappo raso bocca; per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito anche l'uso del tappo a vite.

A richiesta delle ditte interessate o degli organismi interprofessionali di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, può essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'utilizzo di contenitori in vetro tradizionali di capacità di litri 6,9 e superiori.

Le bottiglie contenenti i vini «Monti Lessini» o «Lessini», devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di pregio di detti vini.

01A5072

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Riesi» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda presentata in data 31 maggio 1999 dal Comitato promotore per il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Riesi», composto dalla Confagricoltura di Caltanissetta, dalla C.I.A. di Caltanissetta, dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Caltanissetta e dal presidente pro-tempore della Cantina sociale di Riesi.

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Butera il 7 marzo 2001, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole.

Ha espresso, nella riunione del 21 marzo 2001, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suadetta proposta del disciplinare di produzione dovranno — in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate agli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali — Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «RIESI»

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione d'origine controllata Riesi è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Riesi» rosso (anche nella tipologia «novello»);

«Riesi» rosato;

«Riesi» bianco (anche nella tipologia «spumante» e «vendemmia tardiva»);

«Riesi» superiore (anche nella tipologia «superiore riserva»).

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Riesi» rosso (anche nella tipologia «novello»: Calabrese (o Nero d'Avola) e Cabernet Sauvignon, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 80%,

possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta;

«Riesi» rosato: Calabrese (o Nero d'Avola): minimo 50%, massimo 75%; Nerello Mascalese e/o Cabernet Sauvignon: minimo 25%, massimo 50%,

possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta;

«Riesi» bianco (anche nella tipologia «spumante» e «vendemmia tardiva»);

«Riesi» Ansonica (o Insolia) e Chardonnay, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 75%, possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta;

«Riesi» superiore (anche nella tipologia «riserva superiore» Calabrese (o Nero d'Avola): minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Riesi» ricade nella provincia di Caltanissetta e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Butera, Riesi e Mazzarino.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «D.O.C. Riesi» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni idonei e riconducibili alle seguenti tipologie: suoli bruni - suoli bruni calcarei; regosuoli.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

4.2. *Densità d'impianto.*

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3200 per i vitigni ad uva bianca ed a 4000 per i vitigni ad uva rossa.

Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare le forme di allevamento dovranno essere a controspalliera o ad alberello in coltura specializzata.

4.3. *Forme di allevamento e sesti.*

I sesti di impianto dovranno essere adeguati alle forme di allevamento

4.4. *Irrigazione.*

È vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

4.5. *Resa ad ettaro e titolo alcolometrico.*

La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono rispettare i seguenti limiti:

Tipologia	Prod. tonn./ettaro	Alcol min. naturale
«Riesi» rosso	11	11,00 %vol
«Riesi» rosato	12	10,50 %vol
«Riesi» bianco	13	10,50 %vol
«Riesi» superiore	9	12,50 %vol
«Riesi» superiore riserva	9	13,00 %vol
«Riesi» vendemmia tard.	7	13,50 %vol

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1. *Zona di vinificazione.*

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento in bottiglia obbligatorio e l'arricchimento devono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni di Butera, Mazzarino e Riesi.

È consentito che tali operazioni siano effettuate in cantine situate fuori dal territorio dei tre comuni di cui sopra, purché all'interno della regione Sicilia, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Sicilia e comunicata all'Ispettorato repressioni frodi ed alle competenti Camere di commercio.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti devono essere effettuate nell'ambito della regione Sicilia.

5.2. *Arricchimento.*

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

5.3. *Elaborazione.*

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.

La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 40 per cento delle uve.

Per la tipologia vendemmia tardiva le uve devono avere subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta un titolo alcolimetrico naturale minimo non inferiore al 13,5 per cento ed essere raccolte non prima del 1° ottobre.

5.4. *Resa uva/vino e vino/ettaro.*

La resa massima dell'uva in vino finito, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, escluse, nei limiti del 3%, le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino	Prod. max vino (hl)
«Riesi» rosso	70%	77
«Riesi» rosato	70%	84
«Riesi» bianco	70%	91
«Riesi» superiore	70%	63
«Riesi» superiore riserva	70%	63
«Riesi» vendemmia tard.	60%	42

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra per non più del 5%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto ultimo limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5.5. *Invecchiamento.*

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

«Riesi» rosso: 4 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;

«Riesi» superiore: 2 anni, di cui 6 mesi in recipienti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;

«Riesi» superiore riserva: 3 anni, di cui un anno in recipienti di legno e 6 mesi di affinamento in bottiglia, a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

5.6. *Immissione al consumo.*

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata:

«Riesi» rosso: dal mese di aprile successivo alla vendemmia;

«Riesi» bianco: dal mese di febbraio successivo alla vendemmia;

«Riesi» rosato: dal mese di febbraio successivo alla vendemmia;

«Riesi» superiore: dal mese di novembre del secondo anno successivo alla vendemmia;

«Riesi» superiore riserva: dal mese di novembre del terzo anno successivo alla vendemmia;

«Riesi» vendemmia tardiva: dal mese di novembre del secondo anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Riesi» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi granati;

odore: gradevole, fine, vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Riesi» rosso novello:

colore: rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi viola;

odore: intenso, fruttato, gradevole;

sapore: fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Riesi» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole, fine, fruttato, fragrante;

sapore: delicato, armonico, fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco nett minimo; 18,0 g/l.

«Riesi» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;

odore: gradevole, fine, elegante;

sapore: armonico, delicato, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Riesi» superiore e «Riesi» superiore riserva:

colore: rubino intenso tendente al granato;

odore: caratteristico, etereo, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caldo, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 %vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.

«Riesi» spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fruttato;

sapore: sapido caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Riesi» vendemmia tardiva:

colore: giallo intenso, tendente all'ambrato;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: vellutato, armonico, ricco, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00 %vol (di cui 8,00 %vol svolto);

zuccheri residui minimi naturali: 120 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore o percezione di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1. *Qualificazioni.*

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi

«fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2. *Località*.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

7.3. *Annata*.

Nell'etichettatura dei vini recante la menzione «riserva» o la specificazione «superiore» o il riferimento ad una indicazione geografica o toponomastica e per le tipologie dei vini per i quali è previsto obbligatoriamente un periodo di invecchiamento, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità inferiore a tre litri devono essere chiusi esclusivamente con tappo di sughero, ad eccezione delle bottiglie di vetro con capacità inferiore o eguale a 0,375 litri per i quali è consentita la chiusura a vite.

Per tutti i vini di cui sopra è esclusa la chiusura con tappo a corona.

01A5115

Domanda di registrazione della denominazione «Sahti», ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 125 del 26 aprile 2001, è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio la domanda di registrazione, quale attestazione di specificità, presentata dalla Suomen Sahtiseura ry, con sede in Lamni, ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento per il prodotto denominato «Sahti», birra preparata con materie prime che includono, oltre al malto d'orzo, anche altri cereali e generalmente il luppolo.

Chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, anche non economico, può prendere visione o trarre copia della predetta domanda presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Divisione VI Qualità - via XX Settembre n. 20, Roma.

Entro due mesi a decorrere dalla data della suddetta pubblicazione, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un legittimo interesse può opporsi alla registrazione mediante l'invio di una dichiarazione debitamente motivata all'ufficio sopra individuato.

Il presente comunicato è pubblicato in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 8, paragrafo 2 del predetto regolamento.

01A5106

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello statuto della Federazione italiana sport invernali (FISI)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 23 marzo 2001, è stato approvato lo statuto della Federazione italiana sport invernali (FISI).

01A5108

Approvazione dello statuto della Federazione pugilistica italiana (FPI)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 1° febbraio 2001, è stato approvato lo statuto della Federazione pugilistica italiana (FPI).

01A5109

Approvazione dello statuto della Federazione italiana canottaggio (FIC)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 1° febbraio 2001, è stato approvato lo statuto della Federazione italiana canottaggio (FIC).

01A5110

Approvazione dello statuto della Federazione italiana canoa kayak (FICK)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 23 gennaio 2001, è stato approvato lo statuto della Federazione italiana canoa kayak (FICK).

01A5111

Approvazione dello statuto della Federazione italiana golf (FIG)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 16 gennaio 2001, è stato approvato lo statuto della Federazione italiana golf (FIG).

01A5112

Approvazione dello statuto della Federazione italiana hockey e pattinaggio

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 1° febbraio 2001, è stato approvato lo statuto della Federazione italiana hockey e pattinaggio.

01A5113

Approvazione dello statuto della Federazione italiana judo, lotta, karate e arti marziali

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 9 febbraio 2001, è stato approvato lo statuto della Federazione italiana judo, lotta, karate e arti marziali.

01A5114

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modifica della composizione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società Mobilinvest fiduciaria e di revisione p.a. in l.c.a., in Roma, e società collegate.

Con decreto 23 aprile 2001, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, preso atto del decesso del prof. Vincenzo Di Sabatino Panichi, componente il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Mobilinvest fiduciaria e di revisione p.a. in l.c.a., con sede legale in Roma, e delle collegate società Commissionaria privata milanese p.a. in l.c.a., con sede in Milano, Progetto Holding p.a. in l.c.a., Ragno Voi p.a. in l.c.a. e Almo immobiliare a r.l. in l.c.a., tutte con sede legale in Verona, ha nominato in sua sostituzione la dott.ssa Enrica Col, nata a Roma il 4 febbraio 1954, in qualità di esperto, disponendo inoltre che le funzioni di presidente del comitato di sorveglianza siano assunte dal componente prof. Raffaele Lener.

01A5073

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Superthiol»

Estratto decreto n. 151 del 6 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Francia farmaceutici industria farmaco-biologica S.r.l., con sede in via dei Pestagalli n. 7 - Milano, con codice fiscale n. 00798630158.

Specialità medicinale: SUPERTHIOL.

Confezione:

A.I.C. n. 023805017 - sciroppo 150 ml;

A.I.C. n. 023805029 - AD 30 bustine g 5.

È ora trasferita alla società Ribex S.r.l., con sede in s.s. 156 km 50 - Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale n. 01849850167.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5182

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Famvir»

Estratto decreto n. 152 del 6 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti - Baranzate di Bollate (Milano), con codice fiscale n. 03524320151.

Specialità medicinale: FAMVIR.

Confezione:

A.I.C. n. 029172018 - 21 compresse 250 mg;

A.I.C. n. 029172020 - 12 compresse 250 mg.

È ora trasferita alla società Novartis Farma S.p.a., con sede in strada statale 233 km 20,5 - Origgio (Varese), con codice fiscale n. 07195130153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5183

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fortezim»

Estratto decreto n. 153 del 6 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lab. Farm. Biol. Crosara S.p.a., con sede in via Campobello n. 15 - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 01103160584.

Specialità medicinale: FORTEZIM.

Confezione: A.I.C. n. 022375012 - 20 capsule 1 mg.

È ora trasferita alla società So. Se. Pharm S.r.l. - Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani n. 22 - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 01163980681.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5184

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diabexan»

Estratto decreto n. 154 del 6 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lab. Farm. Biol. Crosara S.p.a., con sede in via Campobello n. 15 - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 01103160584.

Specialità medicinale: DIABEXAN.

Confezione: A.I.C. n. 017478013 - 20 compresse 250 mg.

È ora trasferita alla società So. Se. Pharm S.r.l. - Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani n. 22 - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 01163980681.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5185

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Encelin»

Estratto decreto n. 155 del 6 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lab. Farm. Biol. Crosara S.p.a., con sede in via Campobello n. 15 - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 01103160584.

Specialità medicinale: ENCELIN.

Confezione:

A.I.C. n. 026016016 - 3 fiale 500 mg;

A.I.C. n. 026016028 - 1 fiala 1000 mg;

A.I.C. n. 026016030 - 2 flac.ni multidose 1000 mg;

A.I.C. n. 026016042 - 3 flac.ni multidose 1000 mg.

È ora trasferita alla società So. Se. Pharm S.r.l. - Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani n. 22 - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 01163980681.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5186

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Formitrol»

Estratto decreto n. 156 del 6 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in s.s. Varesina n. 233, km 20,5 - Origgio (Varese), con codice fiscale n. 00687350124.

Specialità medicinale: FORMITROL.

Confezione: A.I.C. n. 031226018 - «tosse» 20 compresse orosolubili 75 mg.

È ora trasferita alla società Mipharm S.p.a., con sede in via Bernardo Quaranta n. 12 - Milano, con codice fiscale n. 10036820156.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5187

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liserdol»

Estratto decreto n. 158 del 6 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Koch n. 1-2 - Milano, con codice fiscale n. 07089990159.

Specialità medicinale: LISERDOL.

Confezione: A.I.C. n. 021342023 - 30 filmoidi 4 mg.

È ora trasferita alla società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi n. 8 - Valle Salimbene (Pavia), con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5188

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dumirox»

Estratto decreto n. 159 del 6 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Koch n. 1-2 - Milano, con codice fiscale n. 07089990159.

Specialità medicinale: DUMIROX.

Confezione:

A.I.C. n. 026104036 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 026104048 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film.

È ora trasferita alla società Solvay Pharma S.p.a., con sede in via della Libertà n. 30 - Grugliasco (Torino), con codice fiscale n. 05075810019.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5189

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bioticic»

Estratto decreto n. 160 del 6 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società C.G.M. Farmaceutici S.r.l, con sede in via Emanuele Gianturco n. 21, Portici (Napoli), con codice fiscale n. 03837751217.

Specialità medicinale: BIOTICIC.

Confezione:

A.I.C. n. 033766015 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» flaconcino di polvere + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 033766027 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente.

È ora trasferita alla società: P.S. Pharma S.r.l, con sede in via di Tor Vergata n. 14 - Roma, con codice fiscale n. 05861291002.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5190

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferrogyn»

Estratto decreto n. 161 del 6 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Epifarma S.r.l, con sede in via S. Rocco n. 6, Episcopia (Potenza), con codice fiscale n. 01135800769.

Specialità medicinale: FERROGYN.

Confezione:

A.I.C. n. 034532010 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: So. Se. Pharma S.r.l - Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani n. 22 - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 01163980681.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5191

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Halciderm», «Halciderm combi» e «Polinazolo».

Estratto decreto n. 162 del 6 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrate a nome della società Laboratori Guieu S.p.a., con sede in viale Filippetti n. 37, Milano, con codice fiscale n. 00185890183.

Specialità medicinale: HALCIDERM.

Confezione:

A.I.C. n. 023163025 - pomata 30 g 0,1%;

A.I.C. n. 023163076 - flac tintura uso dermatologico 30 ml.

Specialità medicinale: HALCIDERM COMBI.

Confezione:

A.I.C. n. 023751023 - tubo crema dermatologica 30 g.

Specialità medicinale: POLINAZOLO.

Confezione:

A.I.C. n. 027833021 - 1% crema tubo 30 g;

A.I.C. n. 027833033 - 1% emulsione cutanea tubo 30 g;

A.I.C. n. 027833045 - 150 mg ovuli ast 6 ovuli 420 mg lavanda vaginale;

A.I.C. n. 027833058 - 1% schiuma cutanea 6 bustine 10 g;

A.I.C. n. 027833060 - 5 flaconi 140 ml + cannula.

Sono ora trasferite alla società: Rottapharm S.r.l., con sede in via Valosa di Sopra n. 9 - Monza (Milano), con codice fiscale n. 01618550121.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5192

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noruxol»

Estratto decreto n. 165 del 6 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Knoll AG, con sede in Ludwigshafen A/Rhein, Germania, rappresentata dalla società Knoll, farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa n. 35, Muggio (Milano), con codice fiscale n. 00868480153.

Specialità medicinale: NORUXOL.

Confezione:

A.I.C. n. 028039016 - pomata 10 g;

A.I.C. n. 028039028 - pomata 30 g.

È ora trasferita alla società: T.J. Smith & Nephew Limited, con sede in Po Box 81, Hessle Road, Hull, Gran Bretagna, rappresentata dalla società Smith and Nephew S.r.l., con sede in Viale Colleoni n. 13 - Agrate Brianza (Milano), con codice fiscale n. 09331210154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottanunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5193

Conversione della specialità medicinale «Nicardipina RKG»

Estratto decreto n. 166 del 6 aprile 2001

È autorizzata la conversione della specialità medicinale NICARDIPINA RKG della società RKG S.r.l., con sede in via Menotti Ciro n. 1/A - Milano, codice fiscale n. 11274810156, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in:

NICARDIPINA nella confezione: A.I.C. n. 033129014/G - «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato», 30 capsule a rilascio prolungato.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti della specialità medicinale NICARDIPINA RKG non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottanunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5210

Conversione della specialità medicinale «Acido ursodesossicolico RKG»

Estratto decreto n. 170 del 6 aprile 2001

È autorizzata la conversione della specialità medicinale ACIDO URSODESOSSICOLICO RKG della società RKG S.r.l., con sede in via Menotti Ciro n. 1/A - Milano, codice fiscale n. 11274810156, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in:

ACIDO URSODESOSSICOLICO nelle confezioni:

A.I.C. n. 033094018/G - «150 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 033094020/G - «300 mg compresse» 20 compresse.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti della specialità medicinale ACIDO URSODESOSSICOLICO RKG non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5211

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della European Securities Sim S.p.a., in Milano.

Con decreto del Ministero del tesoro n. 605540 del 20 aprile 2001, la European Securities Sim S.p.a., con sede in Milano, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

01A5208

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 maggio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8773
Yen giapponese	107,35
Corona danese	7,4620
Lira Sterlina	0,61810
Corona svedese	8,9695
Franco svizzero	1,5353
Corona islandese	86,54
Corona norvegese	8,0185
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,57840
Corona ceca	34,390
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,41
Litas lituano	3,5089
Lat lettone	0,5538
Lira maltese	0,4004
Zloty polacco	3,4925
Leu romeno	24920
Tallero sloveno	217,4582
Corona slovacca	43,243
Lira turca	10090000
Dollaro australiano	1,6742
Dollaro canadese	1,3529
Dollaro di Hong Kong	6,8427
Dollaro neozelandese	2,0625
Dollaro di Singapore	1,5897
Won sudcoreano	1137,86
Rand sudafricano	6,9844

Cambi del giorno 14 maggio 2001

Dollaro USA	0,8745
Yen giapponese	107,62
Corona danese	7,4613
Lira Sterlina	0,61720
Corona svedese	9,0025
Franco svizzero	1,5327
Corona islandese	85,99
Corona norvegese	7,9900
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,57850
Corona ceca	34,378
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,38
Litas lituano	3,4984
Lat lettone	0,5526
Lira maltese	0,3999
Zloty polacco	3,5173
Leu romeno	24870
Tallero sloveno	217,4656
Corona slovacca	43,228
Lira turca	999700
Dollaro australiano	1,6907
Dollaro canadese	1,3580
Dollaro di Hong Kong	6,8210
Dollaro neozelandese	2,0898
Dollaro di Singapore	1,5892
Won sudcoreano	1134,58
Rand sudafricano	6,9894

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A5425 - 5426

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della European Securities SIM S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 23 aprile 2001, tenuta dal comitato di sorveglianza della European Securities SIM S.p.a., con sede in Milano - posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 20 aprile 2001 ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - l'avv. Francesco Bochicchio è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 57, comma 3, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

01A5376

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della European Securities SIM S.p.a., in Milano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 20 aprile 2001, ha nominato il sig. prof. avv. Sido Bonfatti commissario liquidatore ed i sigg. avv. Francesco Bochicchio, rag. Cipriano Granata e dott.ssa Isabella Nuccitelli componenti il comitato di sorveglianza della European Securities SIM S.p.a., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Minstero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 20 aprile 2001.

01A5377

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

le sottoelencate imprese, inserite erroneamente nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sono state cancellate dal medesimo dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 147 del 2 aprile 2001.

Denominazione ditta	Città
Bottega Orafa di Mauro Montanari	Alessandria
Valenza Metalli S.r.l.	Valenza
Prestige Gioielli S.r.l.	Novi Ligure
River Diamond di Pellegrino Marco	Valenza
Olivero Gioielli di Olivero Secondo	Tortona
Tecnomodel di Bosco Mattia	Valenza

Impresa Degold - s.n.c. di De Giovanni Federico e De Ambrogio Marco - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 2706 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999 è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 148 del 2 aprile 2001.

Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria e da questa deformati.

Impresa Crepaldi Giuliano, Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 2716 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999 è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 deI decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 149 del 2 aprile 2001.

Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria e da questa deformati.

Impresa Mazzucco PierAngelo, Valenza, già assegnataria del marchio n. 2987 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 150 del 2 aprile 2001.

La ditta non ha provveduto a restituire un punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Impresa Monique - s.a.s di Prete & C., Valenza, già assegnataria deI marchio n. 3369 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 151 del 2 aprile 2001.

La ditta non ha provveduto a restituire quattro punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Impresa Zanirato P. Emilio, Valenza, già assegnataria del marchio n. 3517 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 152 del 2 aprile 2001.

La ditta non ha provveduto a restituire quattro punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

01A5006

ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modifiche allo statuto di Generali Vita S.p.a., in Trieste

Con provvedimento n. 1839 del 3 maggio 2001, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale di Generali Vita S.p.a. redatto secondo le deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 22 febbraio 2001, che ha disposto la modifica relativa all'art. 23 (indicazione delle persone cui spetta la rappresentanza legale della società e descrizione delle modalità e limiti di esercizio della stessa).

01A5107

COMUNE DI APIRO

Determinazione dell'liquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Apiro (provincia di Macerata) ha adottato, la seguente deliberazione n. 17 del 21 febbraio 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1) Di adeguare per l'anno 2001 addizionale comunale all'IRPEF di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nella aliquota dello 0,4 per cento.

01A5276

COMUNE DI ARADEO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Aradeo (provincia di Lecce) ha adottato, la seguente deliberazione n. 21 del 1º marzo 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Fissare a decorrere dall'anno 2001 l'addizionale comunale sull'IRPEF nella misura di 0,5 punti percentuali.

01A5277

COMUNE DI CAMAIRAGO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Camairago (provincia di Lodi) ha adottato, la seguente deliberazione n. 22 del 16 febbraio 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di approvare, per l'anno 2001, l'addizionale comunale sull'IRPEF che sarà applicata in questo comune nella misura del 0,4 per mille.

01A5278

COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (provincia di Lodi) ha adottato, la seguente deliberazione n. 15 del 3 febbraio 2001, in materia di determinazione dell'aliquota per l'anno 2001, riquardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di non applicare, per l'anno 2001, l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, mantenendo 0,2 punti percentuali determinati nel 2000.

01A5279

COMUNE DI CEPRANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Ceprano (provincia di Frosinone) ha adottato, la seguente deliberazione n. 11 del 26 febbraio 2001, riquardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire, con effetto dal 1º gennaio 2000, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2000, nella misura dello 0,2% (zero virgola due per cento).

01A5280

COMUNE DI ONANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Onano (provincia di Viterbo) ha adottato, la seguente deliberazione n. 19 del 22 febbraio 2001, riquardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di dare atto che le premesse formano parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento.

Di stabilire l'aumento di 0,2 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2001 .

Di dare atto che l'applicazione dell'addizionale viene pertanto complessivamente determinata per l'anno 2001 nella misura di 0,4 punti percentuali.

01A5281

COMUNE DI SERRADIFALCO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Serradifalco (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione n. 15 del 12 marzo 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Per l'anno 2001 la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF prevista dal terzo comma, dell'art. 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura dello 0,50 per cento, che è uguale al limite massimo previsto dalla stessa norma.

01A5282

COMUNE DI SETTEFRATI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Settefrati (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione n. 4 del 20 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

(Omissis), è stata applicata in questo comune, ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001.

L'aliquota della predetta addizionale è fissata nella misura dello 0,2 per cento.

01A5283

COMUNE DI TAVAGNASCO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Tavagnasco (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 30 del 6 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

(Omissis), è stata modificata l'addizionale IRPEF per l'anno 2001 nella misura dello 0,4 per cento.

01A5284

COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Villanova Solaro (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 12 del 24 gennaio 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di dare atto che l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2000 era stata fissata in 0,2 punti percentuali con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 28 febbraio 2000 avente per oggetto «Istituzione addizionale comunale IRPEF per l'anno 2000».

Di incrementare di 0,2 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

01A5285

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 26 marzo 2001 del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati", con le relative istruzioni per la compilazione.». (Provvedimento pubblicato nel supplemento ordinario n. 91 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2001).

Nel modello «Unico 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati» con le relative istruzioni per la compilazione, pubblicato nel supplemento ordinario sopra indicato, sono apportate le seguenti correzioni alle sotto elencate pagine della *Gazzetta Ufficiale*:

con riferimento alle istruzioni relative al Quadro RJ - paragrafo 6.4, alla pag. 408 della *Gazzetta Ufficiale* (pag. 36 del suddetto modello):

al quarto rigo, dove è scritto: «In tal caso l'importo da indicare nel rigo *RJ27* è pari ...», leggasi: «In tal caso l'importo da indicare nel rigo *RJ26* è pari ...»;

al ventitreesimo rigo, dove è scritto: «Qualora l'importo di rigo RJ26 sia superiore a quello di rigo RJ27, colonna 2, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti (righi *RJ24* e *RJ26* del mod. Unico 2000 - Quadro RJ), ...», leggasi: «Qualora l'importo di rigo RJ26 sia superiore a quello di rigo RJ27, colonna 2, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti (righi *RJ23*, *RJ24* e *RJ25* del mod. Unico 2000 - Quadro RJ), ...»;

con riferimento alle istruzioni relative al Quadro RK, alla pag. 447 della *Gazzetta Ufficiale* (pag. 75 del suddetto modello):

al paragrafo "16.1 Generalità", all'ultimo periodo, dove è scritto: «Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei righi *RK1*, *RK15*, *RK16*, *RK17*, *RK18*, *RK19* e *RK20* devono essere indicati solo sul Mod. n. 1,», leggasi: «Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei righi RK1 *e da RK15 a RK21* devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.»;

al paragrafo "16.3 Cessionario", dove è scritto: « - nel rigo RK19, l'importo di rigo RK17 utilizzato in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997 e *dell'*art. 8 della legge n. 342 del 2000 indicat*a*, rispettivamente, nei righi RQ10 e RQ18 del quadro RQ *o in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997;*», leggasi: « - nel rigo RK19, l'importo di rigo RK17 utilizzato in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997 e *all'*art. 8 della legge n. 342 del 2000 indicat*o*, rispettivamente, nei righi RQ10 e RQ18 del quadro RQ*;*».

01A5372

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651111/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77